SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zaleplon Wyeth Medical Ireland» - Zaleplon. (Decreto UAC/C n. 61/1999).

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sonata» - Zaleplon. (Decreto UAC/C n. 62/1999).

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Simulect» - Basiliximab. (Decreto UAC/C n. 63/1999).

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pritor» - Telmisartan. (Decreto UAC/C n. 64/1999).

99A6266-99A6265-99A6372-99A6350

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 20 luglio 1999, n. **240.**

Regolamento recante misure fitosanitarie per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto in particolare l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 1999/181/CE del 24 febbraio 1999 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente regolamento farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7464 del 15 luglio 1999;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana dal 1° giugno 1999 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Le piantine di fragole di cui all'articolo 1, da destinare solo alla produzione di frutta, sono:

a) ottenute esclusivamente da piante madri certificate;

b) coltivate su superfici:

I) situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;

II) situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e che non soddisfa le condizioni del presente regolamento;

III) situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente regolamento;

IV) che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;

c) ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella Comunità;

d) risultate indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera *c)*;

e) prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonché di fiori e di frutti.

Art. 3.

1. Le piantine sono accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

2. Detto certificato contiene:

a) le indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti prima dell'esportazione;

b) la dichiarazione supplementare che «la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento»;

c) il nome della varietà e il programma di certificazione nel cui ambito le piante madri sono state certificate.

Art. 4.

1. L'importazione delle piantine di fragole è soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta in cui sono specificati:

a) il tipo di materiale e il quantitativo;

b) la data d'importazione;

c) il punto di entrata;

d) i nomi e gli indirizzi delle aziende dove verranno messe a dimora le piantine.

2. I servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni dovute e verificano che le piantine sono piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.

Art. 5.

1. Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione delle piantine di fragole, provvede ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni relative all'effettuazione delle analisi di laboratorio e delle ispezioni in campo.

Art. 6.

1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale entro il 1° ottobre di ogni anno:

a) le informazioni relative ai quantitativi importati;

b) una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati;

c) copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie dell'Argentina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 245

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 18 giugno 1931, n. 987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1931, n. 194, reca: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi».

— Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1933, n. 295, concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, reca: «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».

— Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

— La decisione della Commissione U.E. n. 1999/181/CE del 24 febbraio 1999, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 59/32 del 6 marzo 1999.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, vedi nelle note alle premesse.

99G0316

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 luglio 1999.

Istituzione di un Comitato di Ministri, di un rappresentante speciale e di un'unità tecnico-operativa con il compito di formulare le linee generali e gli indirizzi strategici per la partecipazione dell'Italia all'azione di sostegno per la ricostruzione dei Paesi dell'area balcanica nonché per l'individuazione delle iniziative da proporre in sede di Unione europea e di altri organismi internazionali per conseguire la stabilizzazione di tale area.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che, a seguito delle vicende belliche che hanno interessato vaste zone dell'area balcanica, è emerso, in sede di Unione europea, e presso altri organismi multilaterali l'esigenza di un'iniziativa multilaterale di ricostruzione e stabilizzazione dei paesi coinvolti, attraverso una politica di graduale sostegno, modulata in funzione del livello di coinvolgimento degli stessi;

Ritenuto che l'Italia è chiamata a svolgere un ruolo di particolare rilievo nell'attività di individuazione ed attuazione delle iniziative volte a sostenere l'opera di ricostruzione e stabilizzazione dei paesi dell'area balcanica;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di istituire un Comitato di Ministri con il compito di formulare le linee generali per l'avvio di tale complessa attività, nonché gli indirizzi relativi alla definizione delle priorità degli interventi ed un'unità tecnico-operativa per il coordinamento delle attività di progettazione e di investimento;

Decreta:

Art. 1.

Comitato dei Ministri

1. È istituito un Comitato di Ministri con il compito di formulare le linee generali e gli indirizzi strategici per la partecipazione dell'Italia all'azione di sostegno per la ricostruzione dei Balcani, nonché per l'individuazione delle iniziative da proporre in sede di Unione europea e di altri organismi multilaterali per conseguire la stabilizzazione di tale area.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio all'uopo delegato, ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro per le politiche comunitarie.

Art. 2.

Rappresentante speciale per l'area balcanica e unità tecnico-operativa

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione nell'area balcanica. Il rappresentante ha in particolare il compito di formulare all'unità tecnico-operativa, di cui al comma 2, proposte al fine di ottimizzare una presenza integrata del sistema delle imprese nel processo di ricostruzione dell'area balcanica.

2. Il rappresentante speciale si avvale di una unità tecnico-operativa, a carattere interdipartimentale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinata dal Sottosegretario all'uopo delegato, con il compito di coordinare le attività delle amministrazioni interessate, nonché di curare il raccordo tra queste e il sistema delle imprese, anche al fine di proporre le iniziative progettuali da sottoporre alle determinazioni dei competenti organismi internazionali, sulla base degli indirizzi e delle priorità determinati dal Comitato di cui all'art. 1. In particolare, l'unità tecnico-operativa raccoglie e analizza le informazioni concernenti i danni provocati dagli eventi bellici, i bisogni legati ai progetti di ricostruzione, le necessità urgenti delle popolazioni e i settori che necessitano prioritariamente di interventi di assistenza da parte della Comunità internazionale.

3. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio designa i componenti dell'unità, scegliendoli anche tra i responsabili dei settori dell'amministrazione pubblica competenti nelle iniziative multilaterali di ricostruzione e stabilizzazione nell'area balcanica; per tali finalità può chiamare a partecipare ai lavori dell'unità rappresentanti delle imprese industriali e finanziarie interessate alle iniziative di ricostruzione.

Art. 3.

Termine per l'operatività del Comitato dei Ministri, del rappresentante speciale, e dell'unità tecnico-operativa

1. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 e il rappresentante speciale e l'unità tecnico-operativa di cui all'art. 2, cessano di operare al termine della legislatura in corso.

Roma, 9 luglio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A6357

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 1999.

Individuazione quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, destinato a sede della seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università «La Sapienza».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Preso atto che il Ministro della sanità, in conformità anche alla indicazione della regione Lazio, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Università «La Sapienza» di Roma, ha proposto di individuare ai predetti fini l'ospedale «Sant'Andrea» di Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

1. La struttura ospedaliera «Sant'Andrea» di Roma è individuata quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ed è costituita in azienda ospedaliera ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'art. 1 è condizionata alla destinazione dell'azienda ospedaliera «Sant'Andrea» di Roma a sede della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma ed ha effetto dalla data di tale destinazione.

Art. 3.

1. La destinazione dell'azienda ospedaliera «Sant'Andrea» di Roma a sede della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma avviene contestualmente alla individuazione del Policlinico Umberto I come azienda ospedaliera sede della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma e alla conseguente stipula dei protocolli di intesa, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con i quali la regione Lazio e l'Università «La Sapienza» di Roma prevedono modelli gestionali e funzionali integrati tra i medesimi enti.

Art. 4.

1. Per favorire la massima tempestività nell'espletamento delle procedure di attuazione del presente decreto e per provvedere alla assegnazione, alle aziende ospedaliere di cui agli articoli 1 e 3, di tutti i beni dell'Università «La Sapienza» di Roma in atto destinati istituzionalmente all'assistenza sanitaria nonché del complesso ospedaliero «Sant'Andrea» è istituita, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza dei servizi, alla quale partecipano le seguenti amministrazioni: Ministero della sanità, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero delle finanze, regione Lazio, Università «La Sapienza» di Roma, comune di Roma, Istituti fisioterapici ospitalieri (I.F.O.) di Roma e azienda USL RM/E di Roma. La conferenza termina i propri lavori entro il 3 agosto 1999. A partire da tale data decorre il termine di centoventi giorni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

99A6332

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 maggio 1999.

Integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1998 recante: «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e al decreto ministeriale 19 marzo 1998 recante: «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122, recante: «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche»;

Ravvisata la necessità di prevedere che la sperimentazione con medicinali emoderivati possa essere avviata solo dopo un parere favorevole sulla sicurezza e sulla qualità espresso dall'Istituto superiore di sanità;

Visto l'allegato 2, paragrafo 2, lettera *g)*, del decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, il quale prevede che per i medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita l'esenzione dagli accertamenti da espletare da parte dell'Istituto superiore di sanità sulla innocuità e la composizione del medicinale prima della sperimentazione sull'uomo, deve essere richiesta al Ministero della sanità;

Ravvisata la necessità di fornire ulteriori chiarimenti sui medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita, anche in considerazione dei risvolti etico-scientifici connessi all'uso sperimentale di detti medicinali;

Visto l'allegato 2, paragrafo 2, lettera *e)*, del citato decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998, il quale prevede che per le sostanze stupefacenti e psicotrope l'esenzione dagli accertamenti, da espletare da parte dell'Istituto superiore di sanità sulla innocuità e la composizione del medicinale prima della sperimentazione sull'uomo, deve essere richiesta al Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1990;

Visto in particolare l'art. 14 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, che stabilisce i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i decreti del Ministro della sanità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* come di seguito indicati:

decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1992;

decreto del Ministro della sanità 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1993;

decreto del Ministro della sanità 31 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993;

decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1996;

decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996;

decreto del Ministro della sanità 5 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1997;

decreto del Ministro della sanità 13 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997;

decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999,

recanti le sostanze e le preparazioni inserite nelle richiamate tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

Vista la Convenzione unica sugli stupefacenti adottata dalle Nazioni Unite nel 1961 così come emendata nel 1972 e ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 settembre 1974;

Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata dalle Nazioni Unite nel 1971 e ratificata con legge 25 maggio 1981, n. 385: «Adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 ottobre 1971, e sua esecuzione», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1981;

Considerata l'opportunità che le sostanze stupefacenti e psicotrope per le quali debba essere rilasciata da parte del Ministero l'esenzione dagli accertamenti dell'Istituto superiore di sanità prima della sperimentazione clinica nell'uomo, siano quelle che presentano

rischi di indurre dipendenza o abuso con riferimento ai criteri in vigore in ambito nazionale e internazionale e alle tabelle delle relative norme e convenzioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco (CUF) espresso in data 25 novembre 1998 con il quale è stata ravvisata l'opportunità di procedere ad una ridefinizione delle sostanze incluse nelle citate tabelle;

Considerato che la Commissione unica del farmaco ha ritenuto opportuno che si proceda, nelle more della predetta ridefinizione, a precisare in via temporanea per quali sostanze stupefacenti e psicotrope debba essere richiesto al Ministero della sanità il rilascio della esenzione dai richiamati accertamenti dell'Istituto superiore di sanità;

Ravvisata la necessità di ottemperare in ordine alle suddette precisazioni;

Visto altresì il decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122, recante: «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»;

Ravvisata la necessità di integrare le disposizioni del predetto decreto per quanto riguarda gli Istituti privati di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e per quanto riguarda le strutture ambulatoriali delle aziende sanitarie locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998 recante: «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«7-*bis.* Fatte salve le procedure previste dal presente decreto, prima della sperimentazione clinica di medicinali derivati dal sangue o plasma umano non autorizzati al commercio, è necessario acquisire il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità sulla sicurezza e qualità dei relativi lotti, da utilizzare nella sperimentazione stessa e da richiedere da parte del responsabile della struttura sanitaria ove opera il competente comitato etico locale di cui al comma 3.»;

b) alla lettera *g),* del punto 2 dell'allegato 2, dopo le parole: «riproduzione assistita» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi anche quei medicinali autorizzati o indicati per la fecondazione/riproduzione assistita che vengono utilizzati in sperimentazioni cliniche con una diversa indicazione»;

c) l'allegato 2 è temporaneamente integrato dall'allegato al presente decreto, nelle more di una ridefinizione delle sostanze incluse nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, richiamato in premessa e di un conseguente aggiornamento dello stesso allegato 2 al decreto ministeriale 18 marzo 1998».

Art. 2.

1. Al decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998 recante: «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* — *1.* Sono riconosciuti idonei alle sperimentazioni in quanto equiparabili alle strutture universitarie e ospedaliere:

a) gli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) nel settore per il quale hanno ottenuto il predetto riconoscimento;

b) le strutture di cui agli articoli 40 e 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, richiamata in premessa.

2. Le sperimentazioni cliniche di fase II e III possono essere condotte presso le strutture non ospedaliere delle aziende sanitarie locali, nei casi in cui la esecuzione nelle strutture ospedaliere, universitarie o nelle strutture a queste equiparate non sia possibile o opportuna purché le predette strutture delle aziende sanitarie locali siano ritenute idonee alla sperimentazione dalla direzione sanitaria dell'azienda stessa, siano in possesso dei requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1997, n. 37, e ne sia data comunicazione al Ministero della sanità, da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria locale.

3. La documentazione scientifica trasmessa all'Istituto superiore di sanità ai fini degli accertamenti di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, dopo l'espletamento dei predetti accertamenti, viene restituita sigillata dall'Istituto superiore di sanità alla struttura richiedente, che dovrà conservarla sigillata per cinque anni e comunque fino a quando saranno conclusi gli studi clinici di fase I e II.».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 15

ALLEGATO

Il presente allegato integra l'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998: «Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche».

Ai fini del presente decreto, per sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al punto *e)* deve intendersi quanto di seguito elencato:

a) tutte le sostanze e le preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, così come elencate nei decreti ministeriali:

decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1992;

decreto del Ministro della sanità 22 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1993;

decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996;

decreto del Ministro della sanità 5 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1997;

decreto del Ministro della sanità 13 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997;

decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999,

richiamati in premessa e successive modificazioni ed aggiornamenti;

b) tutte le sostanze e le preparazioni, per le quali successivamente all'ultimo aggiornamento pubblicato delle suddette tabelle, è stato osservato che presentano caratteristiche rispondenti ai criteri di inserimento nelle medesime tabelle, con particolare riferimento ai rischi di abuso, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* nonché comma 2, di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) tutte le sostanze e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e IV della Convenzione unica sugli stupefacenti adottata dalle Nazioni Unite nel 1961, richiamata in premessa, così come emendata dal protocollo del 1972, e successive modifiche e aggiornamenti;

d) tutte le sostanze e le preparazioni, per le quali, successivamente all'ultimo aggiornamento pubblicato delle suddette tabelle, è stato osservato che presentano caratteristiche rispondenti ai criteri di inserimento nelle medesime tabelle, con particolare riferimento ai rischi di abuso, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 1961, e successivi emendamenti;

e) tutte le sostanze e le preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV della Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata dalle Nazioni Unite nel 1971, richiamata in premessa, e successive modifiche ed aggiornamenti con esclusione delle preparazioni elencate nella tabella V del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, di cui ai decreti ministeriali 13 aprile 1993; 20 dicembre 1995; 4 dicembre 1996; 5 aprile 1997, richiamati in premessa e successive modifiche e aggiornamenti;

f) tutte le sostanze e le preparazioni per le quali, successivamente all'ultimo aggiornamento pubblicato delle suddette tabelle, è stato osservato che presentano caratteristiche rispondenti ai criteri di inserimento nelle medesime tabelle, con particolare riferimento ai rischi di abuso, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione del 1971.

Sono escluse da quanto sopra le preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino i rischi di abuso con riferimento ai criteri di cui alle norme richiamate nei precedenti punti.

99A6261

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del 25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998, contenente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 88 del 16 aprile 1998 e n. 25 del 1° febbraio 1999, che hanno integrato l'elenco degli Stati approvato con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996;

Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 473, con la quale è stata ratificata la Convenzione tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 16 novembre 1995;

Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 474, con la quale è stato ratificato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmato ad Hanoi il 26 novembre 1996;

Considerato che la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Sud Africa, in conformità dell'art. 29, è entrata in vigore il 2 marzo 1999;

Considerato, inoltre, che l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, in conformità dell'art. 29, è entrato in vigore il 22 febbraio 1999;

Tenuto conto che la menzionata Convenzione ed il citato Accordo consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco degli Stati approvato con il suindicato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998 è così modificato:

all'elenco di cui all'art. 1 sono aggiunti i seguenti Stati: «Sud Africa e Vietnam».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 giugno 1999

Il Ministro: VISCO

99A6333

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 maggio 1999.

Concessione di mutui agli enti locali, da parte della Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento degli interventi in campo ambientale, previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativo agli interventi a titolo di contributo per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilità per dotarsi di autoveicoli a minimo impatto ambientale;

Visto l'accordo di programma stipulato il 31 luglio 1996 relativo alla realizzazione di un programma per la ricerca e lo svilupo di veicoli innovativi a minimo impatto ambientale con particolare riferimento alla sostituzione e al rinnovo degli autoveicoli del parco esistente presso le amministrazioni pubbliche e le imprese che gestiscono servizi di pubblica utilità;

Visti i risultati prodotti dal gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato accordo di programma, in particolare per quanto riguarda la valutazione della domanda per il trasporto individuale dei veicoli a minimo impatto ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti e della navigazione del 27 marzo 1998 ed in particolare l'art. 5 che prevede che le regioni, gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilità si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 19 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1999, n. 33) concernente l'approvazione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione n. 137/98);

Considerato che la norma è diretta a finanziare quota parte degli oneri derivanti dalla sostituzione dei veicoli tradizionali con quelli a minimo impatto

ambientale e che si rende pertanto necessario determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare della contribuzione, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entità delle contribuzioni, che rappresentano una forma di cofinanziamento nell'acquisizione dei nuovi automezzi, e le relative modalità di erogazione;

Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti rientrano nelle attività di interesse economico generale che l'Istituto svolge, e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere più spedite le procedure connesse alla concessione dei benefici e consentire una puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati;

Visto l'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 nel quale sono state individuate le aree urbane con popolazione superiore a 25 mila abitanti a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 20 maggio 1991 ed in particolare l'art. 3 che dispone che le regioni, nell'elaborare i piani regionali per il risanamento e tutela della qualità dell'aria, possano individuare zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di tutela ambientale;

Atteso che l'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dispone che i contributi dovranno essere concessi prioritariamente ai soggetti operanti nelle aree urbane di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 e nelle zone individuate nei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria, approvati dalle regioni e che tale priorità può essere rispettata con la fissazione di un arco temporale che limiti l'accesso ai benefici a questi soli soggetti;

Visto il limite d'impegno quindicennale di lire 5.400 milioni previsto per ciascuno degli anni 1999 e 2000 dalla norma in argomento, che, attualizzato al tasso vigente del 4,35%, attualmente praticato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sviluppa un monte investimenti quantificato in lire 59.040 milioni che rappresenta una significativa indicazione del limite della contribuzione concedibile per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

Tenuto conto che i tempi di entrata in vigore della legge in questione non hanno consentito di attivare entro il 1998 gli investimenti a valere sulla contribuzione prevista per il 1999 e che gli stessi potranno essere attivati congiuntamente a quelli previsti per l'anno 1999;

Visto il vincolo della norma stessa che fissa una misura non inferiore al 60% a favore dell'acquisto di autoveicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida;

Considerata la necessità di dare concreta attuazione alla priorità indicata dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, mutui per un importo complessivo determinato dal completo utilizzo del limite di impegno quindicennale di lire 10.800 milioni, i cui oneri di ammortamento saranno posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicoli a minimo impatto ambientale delle categorie M1 ed N1.

Art. 2.

In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'art. 1 vengono ripartite per il 65% a favore di autoveicoli dotati di trazione elettrica/ibrida, per il 25% a favore di autoveicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL, per il 10% a favore di autoveicoli dotati di alimentazione «*bifuel*».

Ai fini del presente decreto, gli autoveicoli oggetto di beneficio sono così definiti:

1) autoveicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

2) autoveicoli a trazione ibrida:

a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato alla sola generazione di energia elettrica (funzionamento ibrido);

b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);

3) autoveicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore termico è alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);

4) autoveicoli con alimentazione «*bifuel*», quelli dotati di un doppio sistema di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.

Art. 3.

Il finanziamento massimo accordabile per l'acquisizione di ogni singolo veicolo appartenente alle categorie M1 ed N1, è così determinato:

a) per gli autoveicoli a trazione elettrica l'importo è pari al 65% del prezzo di acquisto (IVA esclusa);

b) per gli autoveicoli a trazione ibrida l'importo è:

pari al 35% del prezzo di acquisto (IVA esclusa) per quelli a funzionamento ibrido di cui al precedente art. 2, punto 2, lettera *a)*;

pari al 60% del prezzo di acquisto (IVA esclusa) per quelli a funzionamento ibrido bimodale o multimodale di cui al precedente art. 2, punto 2, lettere *b)* e *c)*;

c) per gli autoveicoli omologati con esclusiva alimentazione a metano o GPL l'importo è pari al 25% del prezzo di acquisto (IVA esclusa);

d) per gli autoveicoli omologati con alimentazione «*bifuel*» l'importo è pari al 10% del prezzo di acquisto (IVA esclusa).

Nel caso di ricorso alla locazione finanziaria, per la determinazione del finanziamento massimo accordabile, si farà riferimento, in luogo del prezzo di acquisto, ai canoni da corrispondere comprensivi della quota di riscatto, riconducibili al solo costo di acquisto dell'autoveicolo, con esclusione dell'IVA.

Art. 4.

I finanziamenti di cui all'art. 1 potranno essere concessi a regioni ed enti locali, alle loro aziende, alle società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica utilità, alle società per azioni esercenti servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio, con sede legale o operativa in comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti.

Nel biennio 1999-2000 l'accesso ai mutui è riservato ai soggetti con sede legale o operativa in uno dei comuni individuati nell'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 ovvero in uno dei comuni individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità del 20 maggio 1991.

Art. 5.

Il ricavato dei finanziamenti di cui all'art. 1 è destinato, sulla base dei criteri di cui all'art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale, mediante l'acquisto o la locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicoli a minimo impatto ambientale di tipo M1 ed N1, destinati ad operare in uno dei comuni di cui all'art. 4.

Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato di conformità del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2 e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti che, sulla base delle specificità di ogni singolo beneficiario e della tipologia di intervento, acquisirà la documentazione necessaria alla definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione. A tal fine si farà riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto con il presente decreto, alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

Ad avvenuta concessione, il finanziamento verrà somministrato secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione, dietro presentazione di copia autentica della relativa fattura;

b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto di locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.

Art. 6.

Con cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero dell'ambiente il prospetto riepilogativo dei mutui concessi per il monitoraggio e la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del provvedimento, anche al fine di provvedere a successive modifiche del presente decreto e ad eventuali revoche di provvedimenti di concessione dei contributi nei confronti di soggetti beneficiari che hanno effettuato operazioni non conformi a legge.

Art. 7.

Al fine della corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad erogare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui ai limiti d'impegno previsti dall'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 324

99A6335

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 luglio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 9 maggio 1999 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi catamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: grandinate del 9 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di: Andria, Bari, Barletta, Bitonto, Canosa di Puglia, Trani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6341

DECRETO 8 luglio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 1° aprile 1999 al 18 aprile 1999 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi catamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Napoli: grandinate dal 1° aprile 1999 al 18 aprile 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di: Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A6342

DECRETO 8 luglio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli aventi calamitosi verificatisi nelle province di Asti, Cuneo e Novara.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende ale regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni detta stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 maggio 1999 al 5 maggio 1999 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1999 al 5 maggio 1999 nella provincia di Asti;

piogge alluvionali dal 4 maggio 1999 al 5 maggio 1999 nella provincia di Novara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture

interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Asti: piogge alluvionali dal 4 maggio 1999 al 5 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Asti, Castello di Annone, Rocca d'Arazzo.

Cuneo: piogge alluvionali del 3 maggio 1999, del 4 maggio 1999, del 5 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Bernezzo, Costigliole Saluzzo, Rifreddo, San Damiano Macra, Sanfront.

Novara: piogge alluvionali dal 4 maggio 1999 al 5 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Calasca-Castiglione, Loreglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1999

Il Ministro: De Castro

99A6343

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1999.

Divieto di commercializzazione dei giocattoli di provenienza cinese denominati «Tappetino puzzle ABC 123» e «Il mio primo tappetino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli ed in particolare l'art. 10, comma 2, relativo al ritiro di giocattoli dal mercato e divieto o limitazione della commercializzazione se, pur muniti di marcatura CE ed utilizzati conformemente alla loro destinazione o secondo l'uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini, possano compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Considerato che, in seguito a denuncia all'autorità giudiziaria, il responsabile della sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato di Treviso ha acquistato presso i magazzini «S.M.E.» di Susegana (Treviso) un esemplare di giocattolo consistente in un tappetino - puzzle in materiale sintetico colorato, ed ha proceduto a conferire incarico alla unità locale socio sanitaria n. 9 - Treviso - Odenzo, Presidio multizonale di prevenzione - Sezione chimico ambientale, di effettuare analisi che hanno rivelato la presenza di sostanze tossiche, per cui è stata redatta notizia di reato il 26 febbraio 1998 a seguito della quale la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Treviso in data 16 marzo 1998 ha delegato i N.A.S. Carabinieri di Treviso, in collaborazione con l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Treviso, ad espletare le opportune indagini volte a stabilire se vi sia stato un indebito utilizzo della marcatura «CE»;

Considerato che in data 18 marzo 1998 i N.A.S. e l'U.P.I.C.A. di Treviso hanno proceduto all'individuazione ed al sequestro cautelativo delle confezioni del giocattolo presso la «S.M.E.» di Susegana importato dalla Cina dalla «Globo» S.r.l. di Illasi (Verona) con la denominazione «Tappetino puzzle ABC 123» e che nel corso delle indagini, essendo stato individuato presso la «S.M.E.» di Conegliano (Verona), un altro gioco di dimensioni diverse ma costituito dallo stesso materiale del «Tappetino puzzle ABC 123», importato dalla Cina dalla «Generai Trade» S.p.a. di Martina Franca (Taranto) e denominato «Il mio primo puzzle», sono stati coinvolti per gli adempimenti di legge anche i N.A.S. di Taranto;

Visti i rapporti di prova rilasciati da Intertek Testing Service Labtest con GT-01233 in data 29 aprile 1997 a Kwaisling Rubbser (Shenzhen) Co.Ltd.Kui Chong, Bao An, Shenzen, China presentati dalla «Globo» e dalla «General Trade»;

Viste le note n. 1252537 e n. 1252538 del 27 aprile 1998 con cui il Ministero dell'industria ha dato incarico di prelevare campioni all'U.P.I.C.A. di Treviso e all'U.P.I.C.A. di Taranto rispettivamente presso il magazzino S.M.E. di Susegana (Treviso) e presso la società «General Trade» S.p.a. di Martina Franca (Taranto), e, contestualmente, di inviare detto materiale prelevato all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini di Rho (Milano);

Visti i rapporti di prova, individuati con i numeri progressivi 2216/1998 e 2217/1998 pervenuti in data 28 settembre 1998 dal citato Istituto M. Masini, che qui si intendono integralmente richiamati, effettuati, nell'ordine, su campioni di «Il mio primo puzzle» e di «Tappetino puzzle ABC 123», entrambi denominati anche «Eva puzzle/Eva Mat», rispettivamente prelevati dai N.A.S. di Taranto a seguito di richiesta del locale U.P.I.C.A con nota n. 871 del 12 maggio 1998, in data 19 maggio 1998 presso la società «General Trade» S.p.a. di Martina Franca (Taranto), e dall'U.P.I.CA. di Treviso in data 22 maggio 1998 presso la soocietà «Magazzini C.E.M.» S.r.l., con sede in Susegana (Treviso), acquistati dalla società C.E.M., dalla citata «Il Globo» S.r.l. di Illasi (Verona), che hanno evidenziato nell'indagine qualitativa delle sostanze volatili mediante analisi gascromatografica e spettometrica di massa, la presenza di numerosi composti, in quantità variabili, con differenze sostanziali tra quelli presenti in quantità notevoli ed altri presenti in quantità ridotte

(rapporto di 1:50), peraltro già individuati nel corso delle analisi effettuate dalla USL di Treviso, che hanno rilevato la presenza di un ulteriore sostanza (α-metilstirene), dai quali emerge la non rispondenza dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del citato decreto n. 313/1991, poiché contenenti sostanze volatili nocive, irritanti e moderatamente tossiche;

Visto il parere espresso sull'articolo «Tappetino puzzle ABC» dall'Istituto superiore di sanità del 20 aprile 1999, qui trasmesso dal Ministero della sanità - Dipartimento di prevenzione, in data 27 aprile 1999, con il quale, considerato che l'α-metilstirene e l'acetofenone, classificati ufficialmente dall'UE e quindi presenti nel decreto ministeriale 28 aprile 1998, sono rispettivamente - infiammabile (R 10), irritante per gli occhi e per le vie respiratorie (Xi R 36/37) - e - nocivo per ingestione (Xn R 22), irritante per gli occhi (Xi R 36), che l'α-metilstirene può provocare irritazione per contatto cutaneo, che l'α,α-dimetilbenzenmetanolo, non ancora classificato dall'UE, è risultato debolmente sensibilizzante cutaneo ed irritante delle vie respiratorie, si ritiene che per il suddetto giocattolo, anche se destinato a bambini di età superiore ai trentasei mesi, contravvenendo a quanto disposto dal più volte citato decreto legislativo n. 313/1991 con particolare riguardo all'art. 2, allegato II, non debba essere permessa la commercializzazione;

Considerato che per le su esposte motivazioni alla non conformità del prodotto all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, sono violati l'art. 2 e l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo1997, n. 220, recante regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che individua la direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato con funzioni di controllo in materia di tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate m attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone il divieto di commercializzazione dei giocattoli di provenienza cinese denominati «Tappetino puzzle ABC 123» e «Il mio primo tappetino», consistenti in puzzle in materiale plastico morbido costituito da elementi-tasselli di colori vari e posti in vendita anche con i marchi «Eva Puzzle/Eva Mat» o altri marchi, contenenti acetofenone, α,α-dimetilbenzenmetanolo, miscele di alchilbenzeni ed idrocarburi alifatici, α-metilstirene, accompagnati da rapporti di prova rilasciati da Intertek Testing Service Labtest a con GT-01233 in data 29 aprile 1997 a Kwaisling Rubbser (Shenzhen) Co. Ltd.Kui Chong, Bao An, Shenzen, China, in quanto detti giocattoli risultano infiammabili, irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle, nocivi per ingestione.

Art. 2.

Per gli stessi prodotti di cui al precedente art. 1, importati dalla «Globo» S.r.l. e dalla «General Trade» S.p.a., disposto il ritiro dal mercato su tutto il territorio nazionale, a spese dei nominati importatori.

Art. 3.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Il presente decreto è notificato alle società importatrici sopra individuate ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 luglio 1999

Il direttore generale: LIROSI

99A6334

DECRETO 16 luglio 1999.

Graduatorie speciali relative alle aree disastrate delle regioni Marche e Umbria, di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 con il quale sono state fissate le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 319 del 31 luglio 1997 che

ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto-legge n. 364/1997 e successive modifiche e integrazioni che prevede particolari misure in favore delle attività estrattive, manifatturiere e di servizi localizzate nei comuni e nei territori «disastrati» delle regioni Marche e Umbria e, tra le altre, la formazione di due ulteriori graduatorie della legge n. 488/1992, prendendo in considerazione gli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punti 1), 2) e 4) del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che lo stesso art. 3 prevede l'applicazione di agevolazioni più elevate di quelle normalmente riconoscibili in tali aree, utilizzando, nel limite di 50 miliardi di lire, specifiche risorse aggiuntive da ripartire tra le due regioni interessate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i commissari delegati per la protezione civile delle regioni medesime di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999 con il quale le risorse disponibili per le due suddette graduatorie speciali sono state ripartite tra le due graduatorie medesime in proporzione al fabbisogno di ciascuna di esse;

Viste le circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997, n. 900043 del 5 febbraio 1998, n. 900070 del 23 febbraio 1998, n. 1065731 del 13 maggio 1998, n. 1067714 del 5 agosto 1998, n. 900033 del 22 gennaio 1999, n. 1029445 del 25 febbraio 1999 e n. 1039477 del 30 aprile 1999;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge n. 364/1997 prevedeva che le graduatorie in argomento, ulteriori rispetto a quelle regionali ordinarie, fossero formate nel corso del 1998;

Viste pertanto le priorità delle regioni Marche e Umbria per l'anno 1998 ed il conseguente decreto ministeriale del 19 dicembre 1997 che stabilisce, per lo stesso anno 1998, i criteri di applicazione delle priorità regionali ed indica i punteggi utili per la determinazione dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, n. 4, del più volte citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, come previsto dal citato art. 56, comma 1, della legge n. 448/1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha potuto procedere all'apertura del bando speciale finalizzato alla formazione delle due ulteriori graduatorie in argomento solo dopo la decisione della Commissione delle Comunità europee del 3 febbraio 1999 in esito alla notifica delle particolari misure agevolative previste dallo stesso art. 56;

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni dalle quali, in particolare, risultano i seguenti fabbisogni relativi a tutte le iniziative istruite con esito positivo, comprensivi degli oneri accessori relativi al compenso spettante alle banche concessionarie ed agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimento (in milioni di lire):

Marche	248.665,5	Umbria	311.121,3

Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, le richiamate risorse aggiuntive, pari a 50 miliardi di lire, sono così ripartite tra le due regioni interessate (in milioni di lire):

Marche	22.211,0	Umbria	27.789,0

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Decreta:

Articolo unico

1. Le graduatorie delle regioni Umbria e Marche delle iniziative di cui in premessa ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, e successive modifiche e integrazioni sono riportate, rispettivamente, negli allegati 2/1 e 2/2 al presente decreto.

2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse è inserita ed il numero della relativa posizione occupata.

3. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle pre-

messe, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del decreto medesimo.

4. Per le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui al comma 1 e per quelle ivi indicate ma che occupano una posizione non utile per la concessione delle agevolazioni a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni medesime. Dalla data della comunicazione decorrerà il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1999

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono due, una per la regione Umbria (allegato 2/1) ed una per la regione Marche (allegato 2/2).

La singola graduatoria contiene le iniziative ritenute ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 ubicate nei comuni e nei territori «disastrati» di ciacuna delle due regioni.

La posizione di ciascuna iniziativa nella graduatoria di pertinenza è determinata sulla base del valore riportato nella colonna G, pari alla somma dei valori dei tre indicatori, di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numeri 1), 2) e 4) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno dei tre indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 e, quindi, attraverso la somma degli stessi, il dato della colonna G, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno dei tre indicatori, oltre che il numero delle iniziative inserite nella graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati determinati.

Si ricorda che il valore dei suddetti tre indicatori è così determinato:

* indicatore n. 1: $\dfrac{\text{capitale proprio attualizzato investimento nell'iniziativa}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

* indicatore n. 2: $\dfrac{\text{numero di occupati attivati dall'iniziativa}}{\text{investimento ammissibile attualizzato}}$

* indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali di cui all'art. 6, comma 6, lettera *e*), del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni

Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna iniziativa, vengono riportati i seguenti elementi:

Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dall'iniziativa nella graduatoria; le iniziative classificatesi *ex equo* occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato in colonna G.

Colonna B (Numero di prog.): il numero di progetto della domanda relativa all'iniziativa.

Colonna C (Ragione sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni.

Colonna D (Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1, relativo al capitale proprio investito.

Colonna E (Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2, relativo agli occupati attivati dall'iniziativa. Esso è convenzionalmente pari a zero nel caso di ammodernamento, ristrutturazione, trasferimento e nel caso di diminuzione del numero di occupati.

Colonna F (Ind. reg.): il valore dell'indicatore n. 4 relativo alle priorità regionali; esso è compreso tra 0 e 30.

Colonna G (Somma indicatori normalizz.): la somma dei valori normalizzati dei tre indicatori. Tale valore è quello che determina la posizione dell'iniziativa nella graduatoria.

Colonna H (Sett. serv.): il settore di attività dell'iniziativa:

nulla = estrattivo e manifatturiero;

S = servizi.

Colonna I (Dim.): la dimensione dell'impresa titolare dell'eventuale concessione delle agevolazioni:

P = piccola impresa;

M = media impresa;

G = grande impresa.

Colonna L (Esito finale): l'esito finale e, quindi, l'agevolabilità o meno dell'iniziativa:

A = agevolabile;

N = non agevolabile;

P = parzialmente agevolabile.

Colonna M (Cod. Escl.): le motivazioni della esclusione, totale o parziale, dalle agevolazioni:

1 = esaurimento delle risorse attribuibili;

2 = raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi;

3 = motivi 1 e 2 insieme;

4 = superamento della riserva del 50% destinata alle PMI, in presenza di altre PMI da agevolare;

5 = motivi 1 e 4 insieme;

6 = motivi 1 e 5 insieme;

7 = motivi 1, 2 e 4 insieme.

Colonna N (Agevolaz. concedibile L.mil.) : l'ammontare, in milioni di lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare è inferiore a quello richiesto qualora nella colonna L sia indicato «P»; è pari a zero qualora nella colonna L sia indicato «N».

Colonna O (Agevolaz. concedibile euro) : l'ammontare, in EURO, dell'ammontare della colonna N.

Allegato 2/1

LEGGE N. 488/92 ANNO 1999 Bando 5° - Graduatoria della Regione UMBRIA - Area Sismica

NUMERO INIZIATIVE 375

	I1	I2	I3
MEDIE	0,5881999373	0,0095566885	5,0000000000
DEVIAZIONI STANDARD	0,1421373244	0,0075422847	0,0000000000

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
1	69449	L.A.F.A. DI TORZONI G. E FATTORINI S.	0,7000000	0,0496689	5	6,10487410		P	A		29,78	15.380
2	69323	PROMOEDIT	0,4765238	0,0535906	5	5,05258040		P	A		18,86	9.740
3	69297	ERREBI	0,5383347	0,0492611	5	4,91341750		M	A		202,26	104.459
4	69382	GRUPPO OPERATORI SERVIZI TECNOLOGICI	0,5876646	0,0448934	5	4,68138050		P	A		39,28	20.286
5	69199	SERVICES & PLANS	0,7000000	0,0374065	5	4,47905380	S	P	A		37,32	19.274
6	69391	LA BOTTEGA DI MASTRO GIACINTO	0,5353523	0,0358209	5	3,11045510		P	A		89,38	46.161
7	69393	CIEMME ESTINTORI DI CIAVAGLIA FIDALMA	0,7000000	0,0264317	5	3,02395090		P	A		22,62	11.682
8	69215	PRIAM	0,7000000	0,0259965	5	2,96624960		P	A		53,70	27.734
9	69487	PUNTO STIRO DI PALAZZINI GRAZIELLA	0,6960169	0,0259840	5	2,93656930		P	A		87,18	45.025
10	69197	DOLCI FABRIZIO	0,7000000	0,0250368	5	2,83900700		P	A		126,84	65.507
11	69303	BARTOLINI S.R.L.	0,7000000	0,0244220	5	2,75749320		P	A		163,88	84.637
12	69183	RIFIUTI PULITI	0,7000000	0,0232660	5	2,60422400		P	A		305,55	157.803
13	69250	COLUSSI PERUGIA	0,7500000	0,0204014	5	2,57619120		G	A		1.044,00	539.181
14	69563	C.E. DI MENCARELLI ALFIERO & C.	0,6838739	0,0237600	5	2,55626710		P	A		297,68	153.739
15	69302	IRON	0,7000000	0,0224585	5	2,49716090		M	A		650,64	336.028
16	69493	CO.ME.AR.	0,7000000	0,0213284	5	2,34732570		P	A		713,46	368.471
17	67153	ORMESA - ORTOPEDIA MECCANICA SANITARIA DI MENICHINI LUIGI E C.	0,5159388	0,0302067	5	2,22950910		P	A		165,92	85.691
18	69299	MO.TE.MI DI BORZETTA DANTE E FELICIANO & C.	0,7000000	0,0201207	5	2,18720180		P	A		51,78	26.742
19	61337	C.M.E. CARPENTERIA MECCANICA EUGUBINA DI TOGNOLONI	0,7000000	0,0200949	5	2,18378110		P	A		166,76	86.124
20	67154	GUIDOBALDI S.N.C. DI GUIDOBALDI GIANLUCA E C.	0,6486500	0,0217812	5	2,04609030		P	A		87,80	45.345
21	69043	RENARO DI ACCIARINI CRISTINA E C.	0,7000000	0,0181818	5	1,93013120	S	P	A		89,24	46.089
22	69399	MELA GIORGIO & C.	0,4797834	0,0293112	5	1,85640900		P	A		106,64	55.075
23	69392	ELETTROGALVANICA DI AZZARELLI VALER.	0,6999418	0,0173989	5	1,82592030		P	A		55,82	28.829
24	69414	EL.DA. SYSTEM	0,7000000	0,0173611	5	1,82131800	S	P	A		15,56	8.036
25	69146	TECNOMEC	0,7000000	0,0171920	5	1,79889770		P	A		233,61	120.649
26	69352	MENGANA L. E BLASONE M. & C.	0,6964542	0,0172936	5	1,78742210		P	A		95,02	49.074
27	69093	UMBRIA ROTOLI	0,7000000	0,0170861	5	1,78485690		P	A		222,66	114.994
28	69020	TEBRO DI SABATINI OSVALDO & C.	0,7000000	0,0167501	5	1,74030810		P	A		239,88	123.888
29	69008	CALARDINI PATRIZIA	0,7000000	0,0167189	5	1,73617140		P	A		29,16	15.060
30	69406	MOBILIFICIO BIZZARRI SRL	0,3942541	0,0327590	5	1,71180130		P	A		97,50	50.355
31	67155	NUOVA HAPPY FASHION	0,5884644	0,0221834	5	1,67598350		P	A		474,12	244.863
32	69432	LA.FER.AL.	0,7000000	0,0162495	5	1,67393560		P	A		1,46	754
33	69304	UNITEKNO	0,6366489	0,0192000	5	1,61942650		P	A		267,72	138.266
34	69320	CENTRO ELAB. DATI DI GIOVAGNOLI MICHELA & C.	0,7000000	0,0154979	5	1,57428410	S	P	A		107,38	55.457
35	55578	UMBRA PACKAGING	0,7000000	0,0154767	5	1,57147330		P	A		373,54	192.917
36	55580	E.T.A. ENGINEERING TECNOLOGIE AGROALIMENTARI	0,7000000	0,0153296	5	1,55196990		P	A		511,83	264.338
37	69038	STE.BA. TAPPEZZERIA DI STEMPERINI & BADIALI	0,6982569	0,0153639	5	1,54425410		P	A		232,89	120.278
38	69091	FLUIDOTEC DI SPREGA PAOLO	0,7000000	0,0151266	5	1,52505500		P	A		129,16	66.706
39	69003	BAZZICA	0,7000000	0,0147683	5	1,47754950		M	A		278,22	143.689
40	69006	ITALTESSITURA DI LONGARELLI E GAMBACORTA	0,6992656	0,0146327	5	1,45440400		P	A		61,74	31.886
41	47478	UMBRIA OLII	0,6999548	0,0142561	5	1,40932100		M	A		1.285,58	663.947
42	61348	2-T SPORT DI TARDIOLI LEONARDO E GIORGIO S.N.C.	0,7000000	0,0140351	5	1,38033760		P	A		91,95	47.488

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
43	47480	INDUSTRIE SAPONIERE ITALIANE - I.S.I.	0,7000000	0,0136125	5	1,32430680		M	A		1.180,12	609.481
44	69601	SACCHETTIFICIO F.LLI MANTUCCI S.N.C. DI MANTUCCI V. E C.	0,6957664	0,0138058	5	1,32015030		P	A		519,86	268.485
45	69468	CONCETTI	0,7000000	0,0135722	5	1,31896360		M	A		974,73	503.406
46	69347	ACTA SYSTEM DI PICCIONI & C.	0,7000000	0,0135685	5	1,31847300	S	P	A		29,88	15.432
47	69010	BAZZICA ENGINEERING DI CARLO BAZZICA E C.	0,7000000	0,0134771	5	1,30635470	S	P	A		24,88	12.849
48	61303	ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE	0,6919305	0,0136351	5	1,27053070	S	P	A		178,38	92.126
49	69033	F.LLI FRAGOLA	0,7000000	0,0131648	5	1,26494810		M	A		323,46	167.053
50	69686	FERTITECNICA SNC DI MATTIONI IVANO E C.	0,6614527	0,0151620	5	1,25855090		P	A		270,38	139.640
51	69004	PROMASS	0,7000000	0,0130634	5	1,25150390		P	A		339,51	175.342
52	61791	I.ME.S.S. -IMPRESA METALMECCANICA SEGNALAZIONI STRADALI-	0,7000000	0,0130568	5	1,25062880		P	A		63,04	32.557
53	69001	WALD	0,7000000	0,0129738	5	1,23962420		P	A		129,93	67.103
54	55577	JAGI RICAMI DI SENSI M. MADDALENA	0,7000000	0,0129702	5	1,23914690		P	A		269,13	138.994
55	69616	GRAFICHE FOVER	0,5477651	0,0210342	5	1,23727800		M	A		243,56	125.788
56	69013	MAGLIFICIO A & F	0,7000000	0,0128991	5	1,22972010		P	A		79,38	40.996
57	69097	VERNIPOLL	0,7000000	0,0128436	5	1,22236150		P	A		369,64	190.903
58	69355	ORANGE SAS DI DE MAI L. & C.	0,6777959	0,0139470	5	1,21244090	S	P	A		70,72	36.524
59	69443	E.V.A. PLAST DI BROCCA MARIA ANTONIETTA	0,7000000	0,0127307	5	1,20739260		P	A		68,16	35.202
60	69035	DUNIA PACK DI GRAMACCIA MASSIMO	0,7000000	0,0125463	5	1,18294380		P	A		143,94	74.339
61	45319	U.JET	0,7000000	0,0125437	5	1,18259910		P	A		314,80	162.581
62	69337	F.O.M.A.P. DI FLAVI PIETRO & C.	0,6631000	0,0144868	5	1,18061850		P	A		261,51	135.059
63	69459	RADIO DELTA DI ZUCCHINI GIULIANO E C.	0,6798097	0,0135962	5	1,18009780	S	P	A		68,46	35.357
64	69496	COLUSSI PERUGIA	0,7500000	0,0096531	5	1,15111900		G	A		1.961,19	1.012.870
65	69014	PROMASS	0,7000000	0,0122380	5	1,14206760		P	A		543,21	280.545
66	69012	HI-TECH SOLUTIONS DI LUNGHI TIZIANA E C.	0,7000000	0,0120221	5	1,11344230	S	P	A		185,40	95.751
67	67177	ISA DISTRIBUZIONE AVANZATA	0,6885293	0,0126292	5	1,11323360		P	A		359,30	185.563
68	61333	IL PIANETA DELLE IDEE	0,7000000	0,0120192	5	1,11305780		P	A		41,58	21.474
69	69494	AXIS CUCINE	0,7000000	0,0120182	5	1,11292520		P	A		430,23	222.195
70	69441	EL.TREV DI SABATINI FRANCO E C.	0,7000000	0,0118875	5	1,09559620		P	A		404,04	208.669
71	69041	LEGATORIA SEVEN	0,6998599	0,0118932	5	1,09536640		P	A		2.176,08	1.123.852
72	69305	ZIARELLI MARIO RICOSTRUZIONE GOMME	0,3817434	0,0287356	5	1,09033710		P	A		83,56	43.155
73	61334	UMBRA CUSCINETTI	0,7500000	0,0091860	5	1,08918820		G	A		2.447,10	1.263.822
74	61330	SPIGARELLI CERAMICHE DI SPIGARELLI MAURO	0,7000000	0,0117647	5	1,07931470		P	A		114,36	59.062
75	17307	DE.CA. DI CARLOTTI E C.	0,7000000	0,0116043	5	1,05804790		P	A		70,46	36.390
76	69002	GAMMAIDONI IVANA	0,7000000	0,0115473	5	1,05049060		P	A		40,29	20.808
77	38685	MARIDON	0,7000000	0,0114938	5	1,04339720		M	P	1	959,55	495.566
78	69488	SEI ESSE DI FRIZZI IVO & C.	0,7000000	0,0113547	5	1,02495450		P	N	1	0,00	0
79	69272	STUDIO SERVICE DI ABBATI ROBERTO & C.	0,7000000	0,0112867	5	1,01593870	S	P	N	3	0,00	0
80	69495	CIAMBELLA LEGNAMI	0,7000000	0,0111281	5	0,99491060		P	N	1	0,00	0
81	67179	PHARMA TRE	0,6700848	0,0126881	5	0,99127760		P	N	1	0,00	0
82	69373	EDELWEISS DI SANTONI & C.	0,7000000	0,0108903	5	0,96338170		P	N	1	0,00	0
83	69413	MAZZOCCHI GIAMPAOLO	0,7000000	0,0108645	5	0,95996100		P	N	1	0,00	0
84	61362	STUDIO G 89	0,7000000	0,0105070	5	0,91256150		P	N	1	0,00	0

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
85	61370	TAGINA CERAMICHE D'ARTE	0,7500000	0,0078357	5	0,91015750		G	N	5	0,00	0
86	61383	OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE O.M.A.	0,7500000	0,0077947	5	0,90472150		G	N	5	0,00	0
87	69238	BOSSI GIANNI	0,6354523	0,0137080	5	0,88284660		P	N	1	0,00	0
88	69475	C.F. DI CECCACCI LEANDRO E C.	0,6646215	0,0121286	5	0,87865910		P	N	1	0,00	0
89	61338	MARIANI	0,7000000	0,0102459	5	0,87794340		P	N	1	0,00	0
90	49933	Q SIL-MONT GENERAL CONTRACT	0,7000000	0,0101248	5	0,86188720		P	N	1	0,00	0
91	69497	PROMETEO	0,6935516	0,0103769	5	0,84994470		P	N	1	0,00	0
92	61740	ANDREA E ALFONSO DI PIERALFONSO MUZZI	0,6432435	0,0130133	5	0,84555390		P	N	1	0,00	0
93	69036	CIOLI NAZZARENO	0,7000000	0,0099651	5	0,84071330		P	N	1	0,00	0
94	57714	FILO'	0,6998329	0,0099570	5	0,83846370		P	N	1	0,00	0
95	67176	BIOSAMIA	0,6412396	0,0130208	5	0,83245000		P	N	1	0,00	0
96	69367	PAMOTER	0,7000000	0,0096649	5	0,80091100		P	N	1	0,00	0
97	69434	GRAZIANO CONFEZIONI DI MARZIOLI GRAZIANO	0,5862033	0,0155172	5	0,77623210		P	N	1	0,00	0
98	61350	CO.IN.ALL. DI MARINELLI GIOVANNI	0,7000000	0,0094590	5	0,77361160		P	N	1	0,00	0
99	69211	AZ. AGRICOLA MONTIONI S. & C.	0,7000000	0,0093516	5	0,75937190		P	N	1	0,00	0
100	61363	DE SILVA CERAMICHE ARTISTICHE	0,6957790	0,0095420	5	0,75491960		P	N	1	0,00	0
101	69628	SOCIETA' AGRICOLA TREVI	0,5646444	0,0164501	5	0,74824480	S	P	N	3	0,00	0
102	36542	RADIO ONDA LIBERA	0,6463720	0,0120934	5	0,74559860		M	N	1	0,00	0
103	69147	ICOM	0,7000000	0,0089106	5	0,70090150		P	N	1	0,00	0
104	69209	CEMENTERIA UMBRA	0,7000000	0,0087425	5	0,67861380		P	N	1	0,00	0
105	61307	F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO	0,6933773	0,0088349	5	0,64427110		G	N	5	0,00	0
106	69446	INTERMAGLIA SNC DI CAPPONI & ASCANI	0,7000000	0,0084746	5	0,64309410		P	N	1	0,00	0
107	61371	MECCANOTECNICA UMBRA	0,6666420	0,0101209	5	0,62668160		M	N	1	0,00	0
108	69065	TORNITURA B.L.M. DI BRUNELLI E LUCENTINI	0,5936350	0,0138889	5	0,61262790		P	N	1	0,00	0
109	61349	C.A.B. SERVICES	0,7000000	0,0081881	5	0,60510830		P	N	1	0,00	0
110	69440	2 C MAGLIFICIO ARTIGIANO DI CATARINUCCI & C.	0,6919062	0,0085361	5	0,59430460		P	N	1	0,00	0
111	17033	ITALCAVE	0,5877965	0,0140381	5	0,59133320		P	N	1	0,00	0
112	69462	UMBRIA GAS	0,6034648	0,0130856	5	0,57527880		P	N	1	0,00	0
113	69489	B.S.P. DI SELLERI - PROIETTI E BECCHETTI C.E L.	0,6848435	0,0087669	5	0,57521610		P	N	1	0,00	0
114	69277	FRANTOIO ALBERTO CIPOLLONI DI CARLO PAGLIACCI E C.	0,7000000	0,0079365	5	0,57174970		P	N	1	0,00	0
115	69028	CO.VETRO DI OTTAVI PAOLO E CESARO DOMENICO	0,6392845	0,0111019	5	0,56427600		P	N	1	0,00	0
116	69343	NUOVA PROFILUMBRA	0,7000000	0,0078662	5	0,56242890		P	N	1	0,00	0
117	61568	LOMBARDI S.R.L.	0,6029542	0,0130124	5	0,56198120		P	N	1	0,00	0
118	69099	ME.BA	0,4521739	0,0208696	5	0,54292730		P	N	1	0,00	0
119	69584	FERRO TECNICA DI GIACOMETTI E CORREANI &C.	0,4466662	0,0211268	5	0,53827920		P	N	1	0,00	0
120	69433	M.P.M. DI PORZI MORENA	0,6288226	0,0112994	5	0,51685750		P	N	1	0,00	0
121	28548	CO.E.S. BETON	0,7000000	0,0075171	5	0,51614320	S	P	N	3	0,00	0
122	69423	FINCO SERVICE	0,7000000	0,0075056	5	0,51461840		P	N	1	0,00	0
123	69287	CORTONA ELICIO	0,7000000	0,0074963	5	0,51338540		P	N	1	0,00	0
124	69412	G&G CONFEZIONI DI GIUSEPPE CUPPOLONI	0,6904594	0,0079885	5	0,51152170		G	N	5	0,00	0
125	68652	ANTONIO MERLONI	0,7324779	0,0057544	5	0,51093090		P	N	1	0,00	0
126	69482	DONDI	0,6193009	0,0117563	5	0,51044660		P	N	1	0,00	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Posiz. in grad.	Numero di prog.	Ragione Sociale	Capitale proprio	Occupazione attivata	Ind. reg.	Somma indicatori normalizz.	Sett. serv.	Dim.	Esito finale	Cod. Escl.	Agevolaz. concedibile L. mil.	Agevolaz. concedibile Euro
127	69021	TICON COMMERCIALE	0,5185652	0,0170968	5	0,50980020		P	N	1	0,00	0
128	69241	SICI DI FIORETTI & C.	0,7000000	0,0073508	5	0,49409420		P	N	1	0,00	0
129	69376	C.V.R.	0,6527530	0,0098103	5	0,48778510		P	N	1	0,00	0
130	69338	F.LLI ELISEI ORLANDO E OTTAVIO	0,6632209	0,0092251	5	0,48384230		P	N	1	0,00	0
131	69294	IL TARTUFO DI PAOLO DI MENICHINI GIAMPAOLO	0,6165911	0,0115553	5	0,46473210		P	N	1	0,00	0
132	69017	AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO DI FLAMINIA DE LUCA E C.	0,7000000	0,0070597	5	0,45549840		P	N	1	0,00	0
133	69464	SO.GE.A.	0,5491329	0,0150289	5	0,45068340		P	N	1	0,00	0
134	69442	CASARREDA DI PECORARI ONELIO	0,6524505	0,0094340	5	0,43576480		P	N	1	0,00	0
135	69070	FORNO PASTICCERIA BEDDINI 2 DI BEDDINI MAURO, BONATTI FULVIA & C.	0,5776765	0,0133528	5	0,42927340		P	N	1	0,00	0
136	18308	CIANCALEONI FAUSTO & C. SNC	0,7000000	0,0068085	5	0,42219290		P	N	1	0,00	0
137	69609	CE.AS. CARRELLI DI PASSERI M. E LUCACCI G. & C.	0,6287386	0,0105251	5	0,41360530		P	N	1	0,00	0
138	61309	SILICAT	0,6841848	0,0073762	5	0,38619480		P	N	1	0,00	0
139	69411	MENICONI MARINO	0,6712423	0,0080386	5	0,38296340		P	N	1	0,00	0
140	69622	NOVELLA CONFEZIONI DI FORTINI NOVELLA & MANCINELLI ELIO	0,5979676	0,0118894	5	0,37800440		P	N	1	0,00	0
141	69212	SEGHERIA CARDARELLI DI M.RITA & LUCA CARDARELLI	0,6598781	0,0085059	5	0,36496840		P	N	1	0,00	0
142	69354	ICAT	0,7000000	0,0063700	5	0,36405400		P	N	1	0,00	0
143	69222	BETATEX	0,6650520	0,0082221	5	0,36374130		P	N	1	0,00	0
144	69273	LABORATORI S.I.D.A.F.	0,6978870	0,0064288	5	0,35698410		P	N	1	0,00	0
145	69361	MIGNINI ENERGIA SPOLETO	0,6655342	0,0080490	5	0,34418320		G	N	5	0,00	0
145	69543	MIGNINI ENERGIA ASSISI	0,6655342	0,0080490	5	0,34418320		G	N	5	0,00	0
147	57731	PASTIFICIO ETRUSCO	0,7500000	0,0034676	5	0,33100940		G	N	5	0,00	0
148	69344	DIMENSIONE GRAFICA F.LLI ANTONELLI	0,7000000	0,0061140	5	0,33011200		P	N	1	0,00	0
149	57725	ELF GAS ITALIANA	0,7500000	0,0034562	5	0,32949790		G	N	5	0,00	0
150	61482	BETATEX	0,7000000	0,0060976	5	0,32793760		P	N	1	0,00	0
151	69015	BAZZICA	0,5863266	0,0120337	5	0,31523680		M	N	1	0,00	0
152	69243	S.E.MO.TER. STRADE, EDILIZIA, MOVIMENTI TERRA F.LLI MATTIOLI MAURIZIO E LUISELLA	0,6787528	0,0070796	5	0,30865330		P	N	1	0,00	0
153	69512	S.I.T.E.M.	0,7000000	0,0059423	5	0,30734700		M	N	1	0,00	0
154	69437	MAGLIERIE BARBINI DI BARBINI G. & C.	0,6309835	0,0095735	5	0,30323060		P	N	1	0,00	0
155	22495	V.I.C. VITERIE ITALIA CENTRALE	0,7000000	0,0059084	5	0,30285240		P	N	1	0,00	0
156	60305	WINS	0,7000000	0,0058080	5	0,28954080		P	N	1	0,00	0
157	57453	UMBRIANET	0,5203567	0,0153374	5	0,28913270	S	P	N	3	0,00	0
158	69384	SINTEK	0,6077357	0,0106553	5	0,28310320		P	N	1	0,00	0
159	61331	IDEA-MODE	0,6466966	0,0084587	5	0,26597260		M	N	1	0,00	0
160	69710	CAVA GOLA DELLA ROSSA	0,7000000	0,0056298	5	0,26591400		M	N	1	0,00	0
161	69485	I.F.A.G. ANGELINI	0,6999577	0,0055015	5	0,24860560		P	N	1	0,00	0
162	69339	CRIMO ITALIA	0,5620232	0,0127926	5	0,24487090		P	N	1	0,00	0
163	69252	CLARICI PIER DOMENICO	0,6520014	0,0079938	5	0,24165510		P	N	1	0,00	0
164	69195	FRATELLI BUINI LEGNAMI DI GIORGIO BUINI & C. S.A.S.	0,7000000	0,0054327	5	0,23978130		P	N	1	0,00	0
165	69435	EUROSERVIZI DI SANDRO GIABBECUCCI	0,5968992	0,0108527	5	0,23303590	S	P	N	3	0,00	0
166	69612	SOCIETA' ITALIANA ACQUE MINERALI E TERMALI	0,6012353	0,0106157	5	0,23211950		P	N	1	0,00	0
167	69611	C.L.F.	0,6039721	0,0104289	5	0,22660720		P	N	1	0,00	0
168	69610	OFFICINA FANTAUZZI DI FANTAUZZI STEFANO E C.	0,5873228	0,0112398	5	0,21698560		P	N	1	0,00	0

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
169	69408	ANTICO PASTIFICIO UMBRO	0,6065173	0,0101868	5	0,21241470		P	N	1	0,00	0
170	69447	PASSERI AMERICO & FIGLI	0,6393990	0,0083190	5	0,19610850		P	N	1	0,00	0
171	69606	C.M.L. DI LUPINI S. & C.	0,5303376	0,0141044	5	0,19587440		P	N	1	0,00	0
172	69380	WESTCO	0,7000000	0,0049213	5	0,17197690		P	N	1	0,00	0
173	62937	MONINI	0,7500000	0,0022398	5	0,16822050		G	N	5	0,00	0
174	42592	COSTA PLINIO	0,7000000	0,0048309	5	0,15999120		P	N	1	0,00	0
175	69618	LA PORZIUNCOLA FONDERIE DI ANTONINI ALFIO	0,6031431	0,0099385	5	0,15575470		P	N	1	0,00	0
176	11858	FLAMINIA	0,7000000	0,0047704	5	0,15196970		M	N	1	0,00	0
177	69625	G.F. DI FLORITELLI GIUSEPPE E C.	0,5855950	0,0107392	5	0,13845740		P	N	1	0,00	0
178	69626	VETRERIA S. ROCCO	0,5753100	0,0111888	5	0,12570830		P	N	1	0,00	0
179	69427	ELLEESSE DI NELLO CAPORICCI & C.	0,6096607	0,0093275	5	0,12059900		P	N	1	0,00	0
180	69208	CAPOCCIA FORTUNATO	0,5577689	0,0119522	5	0,10351480		P	N	1	0,00	0
181	69483	MENGHINI DI MENGHINI MARCELLO E DANIELA	0,6066858	0,0091137	5	0,08539330		P	N	1	0,00	0
182	69422	COLACEM	0,7500000	0,0014954	5	0,06952370		G	N	5	0,00	0
183	42594	AZIENDA CASEARIA F.LLI CAPONERA	0,7000000	0,0041461	5	0,06919640		P	N	1	0,00	0
184	61368	S.I.A.M.I. - SOCIETA' ITALIANA ACQUE MINERALI	0,7000000	0,0041444	5	0,06897100		P	N	1	0,00	0
185	69659	SENSI & C.	0,7000000	0,0041023	5	0,06338910		P	N	1	0,00	0
186	55368	S.M.A.T. DI SCHIANO MARCO, ROBERTO E SIRIO	0,7000000	0,0040833	5	0,06087000		P	N	1	0,00	0
187	69426	METALMICANTI DI MICANTI A. & L.MICAN	0,6248540	0,0080414	5	0,05697200		P	N	1	0,00	0
188	69368	COLORIFICIO MARIOTTI DI SERGIO E NADIA	0,7000000	0,0040443	5	0,05569920		P	N	1	0,00	0
189	69469	LUIGI VITALI	0,7000000	0,0040268	5	0,05337890		P	N	1	0,00	0
190	69060	BARTOLUCCI ANNA RITA	0,6324370	0,0075700	5	0,04782090		P	N	1	0,00	0
191	60962	SUPER CANALI DI MORELLI ALVARO	0,6344314	0,0074585	5	0,04706910		P	N	1	0,00	0
192	16777	TECNOMETAL DI MANCINELLI RINO & C.	0,5063956	0,0142248	5	0,04339510		P	N	1	0,00	0
193	69439	E.D.A. SYSTEM DI ROSATI E CAMILLETTI	0,5895291	0,0097956	5	0,04102760	S	P	N	3	0,00	0
194	69255	NOEMI CERAMICHE	0,4748231	0,0158144	5	0,03202680		P	N	1	0,00	0
195	69348	FRANCESCANO LIQUORI DI CARLI MARCO	0,5075298	0,0140449	5	0,02752250		P	N	1	0,00	0
196	69346	S.R.T. - STUDIO RILIEVI TOPOGRAFICI DI MESSINA LUIGI E C.	0,5146902	0,0136426	5	0,02455980	S	P	N	3	0,00	0
197	61570	GRAZIA CONFEZIONI	0,5642290	0,0109559	5	0,01686930		P	N	1	0,00	0
198	69307	TULLI ACQUE MINERALI	0,7000000	0,0036677	5	0,00576730		P	N	1	0,00	0
199	69206	T.G.T. TRATTAMENTI GALVANICI TREVI DI CAROCCI STEFANO E MARIANI MARINELLA	0,6813277	0,0046260	5	0,00145630		P	N	1	0,00	0
200	17315	CIMARELLI G.&C.	0,7000000	0,0035693	5	-0,00727910		P	N	1	0,00	0
201	69293	FABIP DI ANTONIACCI C. & C.	0,5788579	0,0099804	5	-0,00954730		P	N	1	0,00	0
202	69425	FRONDUTI LUCIO	0,7000000	0,0034176	5	-0,02739240		P	N	1	0,00	0
203	69431	DERBY DI ROSATI ALBERTO E C.	0,5612405	0,0107602	5	-0,03010320		P	N	1	0,00	0
204	69436	FALEGNAMERIA DI SCACARONI ENZO E C.	0,5843230	0,0095012	5	-0,03463300		P	N	1	0,00	0
205	57732	PASTIFICIO ETRUSCO	0,7500000	0,0006844	5	-0,03800340		G	N	5	0,00	0
206	69608	M.I.A.L. DEI FRATELLI MASSINI	0,5752486	0,0099244	5	-0,04236520		P	N	1	0,00	0
207	69500	MIFA S.A.S. DEL CAV. ARSENIO BORGNINI & C.	0,4815531	0,0148778	5	-0,04480460		P	N	1	0,00	0
208	69242	OFFICINE DI TREVI DI FIORETTI E C	0,7000000	0,0032841	5	-0,04509260		P	N	1	0,00	0
209	69621	CASTELLANI CLAUDIO	0,5632817	0,0104959	5	-0,05078490		P	N	1	0,00	0
210	61322	MERENDONI VITTORIO	0,5443542	0,0114823	5	-0,05316570		P	N	1	0,00	0

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
211	69604	SULPOL	0,5665150	0,0102648	5	-0,05867780		M	N	1	0,00	0
212	69039	FORTUNATI ALFONSO DI FORTUNATI DANILO - TARTUFI FRESCHI E CONSERVATI	0,7000000	0,0030964	5	-0,06997890		P	N	1	0,00	0
213	69194	B.D.G.	0,7000000	0,0030847	5	-0,07153020		P	N	1	0,00	0
214	69401	ITALTRAP	0,7000000	0,0029621	5	-0,08778520		P	N	1	0,00	0
215	61339	UMBRINOX DI BARBONI OTTAVIANO	0,6941114	0,0032380	5	-0,09263370		P	N	1	0,00	0
216	69536	S.I.T.E.M.	0,6487650	0,0055684	5	-0,10268800		M	N	1	0,00	0
217	69620	TESSITURE G.L. DI PALAZZINI GIANCARLO & LEONARDO	0,5723796	0,0095671	5	-0,10992280		P	N	1	0,00	0
218	69617	COST	0,5421224	0,0111555	5	-0,11219650		P	N	1	0,00	0
219	69438	CONTESSA 3 C	0,4570099	0,0156447	5	-0,11579690		P	N	1	0,00	0
220	35431	MONINI	0,7500000	0,0000000	5	-0,12874520		G	N	5	0,00	0
220	69424	CALCESTRUZZI PERUGIA CAL-PER	0,7500000	0,0000000	5	-0,12874520		G	N	5	0,00	0
222	69471	CARTIERE DI TREVI	0,7000000	0,0025637	5	-0,14060740		P	N	1	0,00	0
223	60417	CECCARANI ROBERTO	0,6527308	0,0050641	5	-0,14164990		P	N	1	0,00	0
224	69377	TIROS	0,5324928	0,0113924	5	-0,14853550		P	N	1	0,00	0
225	69362	MANINI PREFABBRICATI	0,5375281	0,0109616	5	-0,17022790		M	N	1	0,00	0
226	69266	PANIFICIO PASTICCERIA PIZZONI L. & C.	0,5594169	0,0097740	5	-0,17368920		P	N	1	0,00	0
227	61321	LECABLOCK UMBRIA	0,5894413	0,0080580	5	-0,18997130		P	N	1	0,00	0
228	69605	DONATI 2000 SNC DI DONATI GIOVANNI E C.	0,5359594	0,0108034	5	-0,20223940		P	N	1	0,00	0
229	69484	BISELLI GRAZIELLA & C.	0,5655719	0,0091839	5	-0,20862490		P	N	1	0,00	0
230	69614	TILI	0,5341667	0,0108333	5	-0,21088750		P	N	1	0,00	0
231	69607	IL SIGILLO CERAMICHE	0,5827905	0,0080063	5	-0,24361730		P	N	1	0,00	0
232	69030	RECCHIONI SERGIO	0,5440191	0,0100100	5	-0,25072940		P	N	1	0,00	0
233	19586	SOFOND	0,6835774	0,0025743	5	-0,25474240		P	N	1	0,00	0
234	17396	CERAMICHE PROVVEDI DI PROVVEDI A.	0,5127560	0,0115830	5	-0,26212180		P	N	1	0,00	0
235	69398	INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - ISA	0,6949040	0,0017011	5	-0,29082850		G	N	5	0,00	0
236	69372	CARLONI	0,5282110	0,0103520	5	-0,31660220		M	N	1	0,00	0
237	28106	M&G DI GAGLIARDI RAFFAELE	0,5489589	0,0091803	5	-0,32598210		P	N	1	0,00	0
238	69332	FORNO S.RITA DI MARTELLI E MARIUCCI	0,5349160	0,0098847	5	-0,33138680		P	N	1	0,00	0
239	69019	AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO DI FLAMINIA DE LUCA E C.	0,7000000	0,0010748	5	-0,33801440		P	N	1	0,00	0
240	69322	LUX-LINE DI FANTINI ELVIO	0,5505457	0,0088154	5	-0,36319880		P	N	1	0,00	0
241	69444	SIGILLO CARNI DEI F.LLI CESARINI	0,5455927	0,0090744	5	-0,36370570		P	N	1	0,00	0
242	69460	I.T.A.S. DI MAZZOLI ANCILLA & C.	0,5277625	0,0096782	5	-0,40909390		P	N	1	0,00	0
243	69472	CARTIERE DI TREVI	0,7000000	0,0004682	5	-0,41844100		P	N	1	0,00	0
244	69219	FRANCESCHINI STELVIO	0,6362634	0,0036926	5	-0,43920620		P	N	1	0,00	0
245	49033	FRA LUCA PACIOLI CONSULTING	0,5706649	0,0071136	5	-0,44728580	S	P	N	3	0,00	0
246	61332	GRAN-PLAST	0,5906480	0,0059312	5	-0,46346520		G	N	5	0,00	0
247	69627	ERRE EMME DI MATTIOLI GASPARE	0,4800107	0,0117086	5	-0,47584700		P	N	1	0,00	0
248	22950	RAPANELLI FIORAVANTE	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		M	N	1	0,00	0
249	42691	FRANTOIO EREDI GRADASSI ANDREA DI GRADASSI CARLO & C.	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		P	N	1	0,00	0
250	61369	F.A.T.A. DI SERGIO ANTONELLI E C.	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		P	N	1	0,00	0
251	67888	ANTICO FRANTOIO UMBRO DI NUNZI ARMANDO	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		P	N	1	0,00	0
252	69018	AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO DI FLAMINIA DE LUCA E C.	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		P	N	1	0,00	0

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
253	69061	BIANCHI MARISA	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		P	N	1	0,00	0
254	69094	BOTTEGA D'ARTE CERAMICA S.N.C. DI FRILLICI FULBERTO E C.	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		P	N	1	0,00	0
255	69342	BROGAL VINI	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		P	N	1	0,00	0
256	69418	EDIL-CEMENTO	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		P	N	1	0,00	0
257	69417	SIRCI	0,7000000	0,0000000	5	-0,48051770		M	N	1	0,00	0
258	69235	EDILTACCONI	0,5807004	0,0063191	5	-0,48202090		P	N	1	0,00	0
259	69421	COLACEM	0,6997443	0,0000000	5	-0,48231660		G	N	5	0,00	0
260	69009	K.S.P. ITALIA	0,6996115	0,0000000	5	-0,48325100		P	N	1	0,00	0
261	69420	COLACEM	0,6993730	0,0000000	5	-0,48492890		G	N	5	0,00	0
262	67889	GAUDENZI FRANCESCO	0,6993377	0,0000000	5	-0,48517730		P	N	1	0,00	0
263	42651	GLI OLIVETI DI MATTONI GUIDO E FRANCESCO	0,6991870	0,0000000	5	-0,48623750		P	N	1	0,00	0
264	69291	IDEALCEMENTI DEL GEOM. CARLO MARCUCCI E C.	0,5123323	0,0097753	5	-0,50477810		P	N	1	0,00	0
265	69292	CENTRO MOLATURA CLITUNNO	0,4749268	0,0116075	5	-0,52501900		P	N	1	0,00	0
266	69629	BENEDETTI FAUSTO	0,5486161	0,0076010	5	-0,53778670		P	N	1	0,00	0
267	69098	PROVVEDI FRANCO & C.	0,4711462	0,0116144	5	-0,55070230	S	P	N	3	0,00	0
268	69603	ASSISI SALUMI	0,6138303	0,0040120	5	-0,55482600		P	N	1	0,00	0
269	50754	EMMEMAGLIE	0,6890918	0,0000000	5	-0,55726180		P	N	1	0,00	0
270	68345	CHREON	0,6040876	0,0044946	5	-0,55938430		G	N	5	0,00	0
271	69333	SOCIETA' UMBRA MAURIZI ANASTASI CERAMICHE	0,4848312	0,0107808	5	-0,56494580		P	N	1	0,00	0
272	40902	MIGNINI S.P.A.	0,6858393	0,0000000	5	-0,58014460		G	N	5	0,00	0
273	69737	FAST FISH PRODOTTI ITTICI LAVORATI	0,5087944	0,0093733	5	-0,58296840		P	N	1	0,00	0
274	69233	SIR INFORTUNISTICA	0,6354069	0,0026312	5	-0,58609940		P	N	1	0,00	0
275	69231	FONDERIE OFFICINE MECCANICHE TACCONI	0,5527012	0,0069242	5	-0,59878020		M	N	1	0,00	0
276	69051	PAV.I.	0,5776366	0,0053950	5	-0,62609870		P	N	1	0,00	0
277	61597	ARTI GRAFICHE ANTICA PORZIUNCOLA	0,4807856	0,0103991	5	-0,64401640		P	N	1	0,00	0
278	69448	LDR DI MARANGA DANIELA & C.	0,5142857	0,0085714	5	-0,65065520		P	N	1	0,00	0
279	69286	CASEIFICIO CAMAGGIORETTO DI BALLARANI MARIO & C.	0,6722556	0,0000000	5	-0,67571200		P	N	1	0,00	0
280	69080	TORRE CHIASCINA	0,5984630	0,0037608	5	-0,69624730		P	N	1	0,00	0
281	61367	F.LLI MEDICI	0,6677204	0,0000000	5	-0,70761920		P	N	1	0,00	0
282	69397	PETRINI	0,6345271	0,0016753	5	-0,71902800		G	N	5	0,00	0
283	61336	VEGA STAMPAGGI	0,5724139	0,0049665	5	-0,71965580		P	N	1	0,00	0
284	61340	PREFABBRICATI BARILI SILVIO	0,4839132	0,0095712	5	-0,73178010		P	N	1	0,00	0
285	48736	ERREPPI S.A.S. DI PROIETTI RIO E C.	0,4910099	0,0089928	5	-0,75853920		P	N	1	0,00	0
286	69062	TARDIOLI ALFREDO	0,6051428	0,0028872	5	-0,76773060		P	N	1	0,00	0
287	69064	MOLINO IL FATTORE DI TEGA LUIGI E C.	0,6579662	0,0000000	5	-0,77624440		P	N	1	0,00	0
288	57962	ELITAL ELETTRONICA ITALIANA	0,5556206	0,0053626	5	-0,78528700		M	N	1	0,00	0
289	69598	UMBRIA RESINE SNC DI PAMBUFFETTI & C.	0,2826255	0,0198290	5	-0,78769060		P	N	1	0,00	0
290	61424	CE.LA.FER	0,4790471	0,0093637	5	-0,79352680		P	N	1	0,00	0
291	61314	TIBURZI CARNI DI TIBURZI G. & C.	0,5528869	0,0051099	5	-0,83802420		P	N	1	0,00	0
292	69331	TIPOGRAFIA ARTIGIANA PROPERZIO	0,5106383	0,0073404	5	-0,83952940		P	N	1	0,00	0
293	69285	PROSCIUTTIFICIO VALLE OBLITA	0,5768325	0,0037867	5	-0,84499370		P	N	1	0,00	0
294	69396	PETRINI	0,6476208	0,0000000	5	-0,84902890		G	N	5	0,00	0

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
295	69234	MELA ROTOLI DI ROTA AURELIA	0,5707485	0,0037273	5	-0,89567300		P	N	1	0,00	0
296	69207	CODICE SOC. COOP. A.R.L.	0,5056876	0,0070308	5	-0,91540840	S	P	N	3	0,00	0
297	69467	CIAM	0,5077709	0,0068137	5	-0,92953580		P	N	1	0,00	0
298	69072	CAVE UMBRIA MORICI SNC DI ROSINI ANNA MARIA & C.	0,5309404	0,0053671	5	-0,95832660		P	N	1	0,00	0
299	69056	BROCANELLO	0,6071779	0,0012754	5	-0,96446290		P	N	1	0,00	0
300	69188	CERAMICHE DI GUALDO	0,3885604	0,0128075	5	-0,97354240		P	N	1	0,00	0
301	69284	SIMEC DI BARATTA & C.	0,4508321	0,0094616	5	-0,97905190		P	N	1	0,00	0
302	61327	ARTEL DI AGOSTINI MARCO & ROSSI ANGELO	0,3840483	0,0129590	5	-0,98520030		P	N	1	0,00	0
303	69550	FOSSATO EDILIZIA DI TALAMELLI V . & C.	0,5122137	0,0061055	5	-0,99217610		P	N	1	0,00	0
304	69075	BIES	0,5223493	0,0053555	5	-1,02030680		P	N	1	0,00	0
305	69085	CENTAURO	0,5589200	0,0033765	5	-1,02540290		P	N	1	0,00	0
306	69562	S.P. DI PACIOTTI TONINO	0,5061934	0,0059904	5	-1,04979220		P	N	1	0,00	0
307	69385	SIRIO ECOLOGICA	0,5522036	0,0034941	5	-1,05706370		M	N	1	0,00	0
308	61346	PUCCIARINI GIOVANNI	0,3998493	0,0114566	5	-1,07323010		P	N	1	0,00	0
309	61335	PRINT PLAST	0,5203743	0,0050316	5	-1,07714650		M	N	1	0,00	0
310	61313	ANILINA UMBRA	0,5284081	0,0044890	5	-1,09256610		P	N	1	0,00	0
311	36597	CERAMICHE MASTRO D'ASCIA	0,4899062	0,0062860	5	-1,12518750		P	N	1	0,00	0
312	69050	CALCESTRUZZI CAV. LUIGI METELLI	0,5112580	0,0051264	5	-1,12871450		P	N	1	0,00	0
313	17370	DIVA - INTERNATIONAL	0,4517355	0,0082386	5	-1,13484850		P	N	1	0,00	0
314	61378	ME.PLA.VET	0,4673950	0,0073435	5	-1,14335450		P	N	1	0,00	0
315	61421	SICAR	0,4771782	0,0068103	5	-1,17173720		P	N	1	0,00	0
316	69623	OFFICINA MECCANICA CASAGRANDE CUPPOLONI LEONELLO	0,3747845	0,0119931	5	-1,17844000		P	N	1	0,00	0
317	69073	CAL-NOCERA DI BRUNELLI DOMENICO & C.	0,5805628	0,0010454	5	-1,18220690		P	N	1	0,00	0
318	69048	ME.FIN.	0,4921430	0,0055749	5	-1,20373250		P	N	1	0,00	0
319	69210	PETASECCA DONATI MARCO	0,5965909	0,0000000	5	-1,20804720		P	N	1	0,00	0
320	61315	POLYCART	0,4944104	0,0052930	5	-1,22515620		M	N	1	0,00	0
321	69071	UMBRIA FILLER	0,5207054	0,0038251	5	-1,23478180		M	N	1	0,00	0
322	69383	SIRIO ECOLOGICA	0,5498232	0,0022436	5	-1,23960940		M	N	1	0,00	0
323	39618	TODIANO PROSCIUTTI	0,5457026	0,0022738	5	-1,26459560		P	N	1	0,00	0
324	69229	IL GIGLIO SRL	0,2323420	0,0185874	5	-1,30627630		P	N	1	0,00	0
325	69251	NUOVA RUBBERMAC	0,4780793	0,0055109	5	-1,31116240		P	N	1	0,00	0
326	69317	NUOVA CARAVAN	0,4187849	0,0086229	5	-1,31571810		P	N	1	0,00	0
327	69076	EDILCALCE VIOLA OLINDO E FIGLI	0,5769930	0,0000000	5	-1,34592720		M	N	1	0,00	0
328	69049	COSTRUZIONI METELLI CAV. LUIGI DI METELLI D. E C.	0,5419933	0,0017740	5	-1,35695860		P	N	1	0,00	0
329	69363	A.M.C. MANUFATTI	0,4217267	0,0081235	5	-1,36123460		P	N	1	0,00	0
330	55369	TRILLY CONFEZIONI DI BARONI MARIA E C.	0,5446373	0,0014116	5	-1,38640590		P	N	1	0,00	0
331	69031	MOTETTE	0,4579167	0,0051682	5	-1,49845250		P	N	1	0,00	0
332	50760	AERRE MAGLIERIA DI ARMATI IVANO & C. S.N.C.	0,5137002	0,0021734	5	-1,50305860		P	N	1	0,00	0
333	69486	CERAMICHE SANTA CHIARA	0,3255293	0,0121276	5	-1,50713970		G	N	5	0,00	0
334	69378	VIVENTI ROSMUNDO	0,5521898	0,0000000	5	-1,52042890		P	N	1	0,00	0
335	69046	F.LLI VOLPI DI VOLPI ROBERTO E C.	0,5253859	0,0013502	5	-1,52998900		P	N	1	0,00	0
336	69336	COLORIFICIO VERNILUX	0,3968610	0,0081588	5	-1,53149570		P	N	1	0,00	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Posiz. in grad.	Numero di prog.	Ragione Sociale	Capitale proprio	Occupazione attivata	Ind. reg.	Somma indicatori normalizz.	Sett. serv.	Dim.	Esito finale	Cod. Escl.	Agevolaz. concedibile L. mil.	Agevolaz. concedibile Euro
337	69306	GAMMA PUBBLICITA' DI FONTETROSCIANI ALEANDRO & C.	0,4024295	0,0076839	5	-1,55528380		P	N	1	0,00	0
338	67449	E.I.C.A.	0,5413891	0,0000000	5	-1,59641670		M	N	1	0,00	0
339	69190	MOLINO ZEPPADORO ZELIO &FIGLI	0,5340295	0,0000000	5	-1,64819480		P	N	1	0,00	0
340	69058	SANNIPOLA	0,4268487	0,0049776	5	-1,74230070		P	N	1	0,00	0
341	69053	CAVE UMBRIA-MARCHE DI MORICI GEOM. FRANCO & F.LLI	0,4603515	0,0030091	5	-1,76758870		P	N	1	0,00	0
342	69327	SA.MO.GI. DI ALESSI MORENO E C.	0,3108633	0,0108052	5	-1,78565310		P	N	1	0,00	0
343	61488	FRONDUTI LUCIANO	0,5046784	0,0000000	5	-1,85469300		P	N	1	0,00	0
344	69289	MANIFATTURE VIGNOLA	0,2810568	0,0112423	5	-1,93740190		P	N	1	0,00	0
345	69077	MENCARELLI GIUSEPPE & C.	0,4901109	0,0000000	5	-1,95718190		P	N	1	0,00	0
346	69184	P.A.T.T. DI PELLEGRINI ANGELO E C.	0,4387946	0,0027111	5	-1,95876170		P	N	1	0,00	0
347	69334	AIR ASSEMBLY DEI F.LLI BALDACCINI	0,3334005	0,0076864	5	-2,04060230		P	N	1	0,00	0
348	48737	ROSSI ERALDO MARMI E GRANITI DI ROSSI	0,3496452	0,0060569	5	-2,14236220		P	N	1	0,00	0
349	69404	CAR.IND.	0,3504093	0,0047214	5	-2,31405480		M	N	1	0,00	0
350	69539	TECNOSTART - CENTRO RICERCA & SVILUPPO TECNOLOGIE - RISORSE - SOC. CONS. A .R.L.	0,3326023	0,0051289	5	-2,38530630	S	P	N	3	0,00	0
351	69216	PANTOFOLIFICIO SOVRANA DI ANTONELLI RINALDINA	0,2264855	0,0106581	5	-2,39879220		P	N	1	0,00	0
352	69366	FUTURA	0,4264965	0,0000000	5	-2,40473780		P	N	1	0,00	0
353	69278	UMBRIA FILLER	0,3849608	0,0021229	5	-2,41549360		M	N	1	0,00	0
354	69245	CIANCALEONI FAUSTO & C. SNC	0,3278889	0,0032787	5	-2,66391820		P	N	1	0,00	0
355	61395	MASTRO	0,2072150	0,0096323	5	-2,67037540		P	N	1	0,00	0
356	61423	SICAR	0,2021266	0,0094772	5	-2,72673870		P	N	1	0,00	0
357	50753	AEFFE S.N.C. DI MELA F. E MICHELA A.	0,3125000	0,0031250	5	-2,79242370		P	N	1	0,00	0
358	69254	AGRIALPACK - CENTRO VALORIZZAZIONI AGROALIMENTARI	0,2505561	0,0060722	5	-2,83747000		P	N	1	0,00	0
359	69186	IL PANE	0,1372822	0,0117959	5	-2,87552140		P	N	1	0,00	0
360	69335	ISE	0,2726913	0,0045709	5	-2,88079010		P	N	1	0,00	0
361	69221	A..R. PLAST	0,2413936	0,0051262	5	-3,02735850		P	N	1	0,00	0
362	32964	TORREFAZIONE 3 CERI DI TINTI STELLINA	0,2624561	0,0034507	5	-3,10132190		P	N	1	0,00	0
363	68278	AZIENDA AGRARIA FRATELLI BARTOLINI - S.N.C. DI BARTOLINI FRANCESCO, FAUSTO, ..	0,2657594	0,0032651	5	-3,10268960		P	N	1	0,00	0
364	69540	ROCCHETTA	0,3254082	0,0000000	5	-3,11593950		M	N	1	0,00	0
365	69403	CLITUNNO MECCANICA DI BRIZI FRANCESCO &C.	0,2045470	0,0063891	5	-3,11914830		P	N	1	0,00	0
366	69405	PASTA JULIA DI PORZI ANGELO E SCARPONI GIULIANO	0,0748217	0,0122656	5	-3,25268380		P	N	1	0,00	0
367	69095	N.C.M.	0,1428571	0,0085714	5	-3,26382240		P	N	1	0,00	0
368	69189	PERSONAL PAINTS	0,1891427	0,0059349	5	-3,28774490		P	N	1	0,00	0
369	1542	VENANZI MARIA GRAZIA	0,2535712	0,0020713	5	-3,34672010		P	N	1	0,00	0
370	36714	GORIETTI LA PIETRA DI PIANELLO	0,2204330	0,0037421	5	-3,35833780		P	N	1	0,00	0
371	68280	COOPERATIVA AGRICOLA TREVI	0,2296310	0,0031641	5	-3,37026030		P	N	1	0,00	0
372	69276	ELEKTRON	0,2080908	0,0000000	5	-3,94132010		P	N	1	0,00	0
373	69230	PROFUMI ADRIANA IN FERRATA	0,1125000	0,0000000	5	-4,61384440		P	N	1	0,00	0
374	61379	FALASCHI	0,0000000	0,0058662	5	-4,62755750		P	N	1	0,00	0
375	61566	OMYA	0,0000000	0,0000000	5	-5,40533250		G	N	5	0,00	0

Allegato 2/2

LEGGE N. 488/92 ANNO 1999 Bando 5° - Graduatoria della Regione MARCHE - Area Sismica

NUMERO INIZIATIVE 153

	I1	I2	I3
MEDIE	0,5109515307	0,0080819156	13,6666666666
DEVIAZIONI STANDARD	0,2155414180	0,0102276983	1,5852942612

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
1	22472	JANUS ENGINEERING	0,7000000	0,0805639	13	7,54338710	S	P	A		18,63	9.622
2	61326	ORIM	0,7000000	0,0097310	22	6,29497120		M	A		646,74	334.013
3	41408	CAVA GOLA DELLA ROSSA	0,7000000	0,0069420	22	6,02228030		M	A		828,45	427.859
4	40710	ARIA	0,7000000	0,0203512	17	4,17935900		P	A		237,12	122.462
5	71202	IL BUONGUSTAIO DI PALANCA FABRIZIO & C.	0,6524584	0,0219925	17	4,11926670		P	A		217,30	112.226
6	42652	CONFEZIONI CAMERINO DI MARINSALDA GABRIELLA E C.	0,7000000	0,0416667	13	3,74026360		P	A		22,26	11.496
7	68490	D'ANDREA GIOVANNA	0,5464194	0,0464516	13	3,49556700		P	A		38,22	19.739
8	56896	ELICA	0,7500000	0,0091115	17	3,31238590		G	A		9.635,14	4.976.135
9	69699	GOMMUS C.L.G.	0,6126001	0,0140968	17	3,16235310		M	A		2.337,06	1.206.991
10	56850	I.S.M.	0,6619699	0,0360264	13	3,01235070		M	A		91,11	47.054
11	69711	FI.VER. DI FIORANI LUCIA	0,4020829	0,0223183	17	2,98950940		P	A		347,86	179.655
12	22493	HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI G. & C.-	0,7000000	0,0337185	13	2,96313860	S	M	A		832,02	429.702
13	69700	PASADENA INFORMATICA SOCIETA' DI INFORMATICA DI CHIORRINI DEZI ALFREDO E C.	0,7000000	0,0330357	13	2,89637870	S	P	A		35,02	18.086
14	68283	SIRIUS	0,6191352	0,0106001	17	2,85078720		P	A		803,34	414.890
15	68488	SO.FA.S. DI LATINI T. & C.	0,7000000	0,0310345	13	2,70071400		P	A		42,90	22.156
16	22473	ZARA	0,7000000	0,0041334	17	2,59368460		P	A		834,51	430.988
17	67033	FILPOINT	0,5803916	0,0081698	17	2,43341770		G	P	4	814,50	420.654
18	69695	NUOVA SIMONELLI SRL	0,7000000	0,0024533	17	2,42941500		M	A		1.005,99	519.550
19	67169	LAMTEC	0,4371490	0,0139179	17	2,33085960		M	A		655,26	338.414
20	69687	NEREA	0,6481126	0,0017633	17	2,12122060		P	P	1	1.392,00	718.908
21	71212	ALTA DEFINIZIONE DI FRANCESCO CASOLI E C.	0,5339576	0,0036973	17	1,78069520		P	N	1	0,00	0
22	69692	PELL SINT	0,4036413	0,0086923	17	1,66447500		P	N	1	0,00	0
23	46193	METALTECNICA	0,7000000	0,0203479	13	1,65584550		M	N	1	0,00	0
24	46204	LABORATORIO DELLE IDEE SAS DI MILLEVOLTE ALESSANDRA & C.	0,7000000	0,0190528	13	1,52921870	S	P	N	3	0,00	0
25	68487	INOX L DI BARBAROSSA GIOVANNI	0,5443233	0,0256410	13	1,45111260		P	N	1	0,00	0
26	22443	FINTEL S.P.A.	0,7500000	0,0147396	13	1,33947520	S	G	N	7	0,00	0
27	1719	FRANCARDO PAPER	0,3916738	0,0050512	17	1,25294820		P	N	1	0,00	0
28	71217	ALASTAMPI	0,6356948	0,0178603	13	1,11428090		M	N	1	0,00	0
29	69697	BRUMEN GOMMA DI MENGHINI SILVIO & C.	0,7000000	0,0134863	13	0,98496140		P	N	1	0,00	0
30	22442	C.M. COSTRUZIONI MECCANICHE	0,7000000	0,0000000	15	0,92795120		P	N	1	0,00	0
30	21218	ZARA	0,7000000	0,0000000	15	0,92795120		P	N	1	0,00	0
30	22475	ATTREZZERIA FABRIANESE GATTI SIRO DI BERNA BICE & C.	0,7000000	0,0000000	15	0,92795120		P	N	1	0,00	0
30	22494	INDUSTRIE TOGNI	0,7000000	0,0000000	15	0,92795120		M	N	1	0,00	0
30	41407	FAMAC	0,7000000	0,0000000	15	0,92795120		P	N	1	0,00	0
30	68477	JANUSPRES	0,7000000	0,0000000	15	0,92795120		P	N	1	0,00	0
36	61567	C.T.F. CENTRO TORNITURA E FRESATURA DI ALLEVA BRUNO E BARTOCCI LUCIO	0,6824511	0,0129013	13	0,84634600		P	N	1	0,00	0
37	61361	MARCHIGIANA CAVE	0,7000000	0,0116339	13	0,80384540		P	N	1	0,00	0
38	69537	ANEA DI SANTE MARTINELLI & C.	0,6389986	0,0142993	13	0,78143670		P	N	1	0,00	0
39	71224	MAGLIFICIO 2M DI MANTOVANI MAURIZIO	0,7000000	0,0107296	13	0,71542860		P	N	1	0,00	0
40	71206	JET AIR	0,7000000	0,0105208	13	0,69501350		M	N	1	0,00	0

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
41	41490	METALAM DI LANCIA FAUSTO & C.	0,7000000	0,0100862	13	0,65252100		P	N	1	0,00	0
42	61359	FONDERIE FARABOLINI	0,7000000	0,0096418	13	0,60907040		M	N	1	0,00	0
43	36634	FRATELLI GIONCHETTI MATELICA FGM SPA	0,7000000	0,0092964	13	0,57529930		P	N	1	0,00	0
44	68489	C.M.S. DI CAMPIONI DAVIDA & C.	0,7000000	0,0090909	13	0,55520680		P	N	1	0,00	0
45	61357	PADAV DI ANTOGNOZZI PAOLA	0,6962882	0,0092648	13	0,55498890		M	N	1	0,00	0
46	69547	MECCANICA DI PRECISIONE DI GIACOMINI ACHILLE & C. - S.A.S.	0,7000000	0,0090449	13	0,55070920		P	N	1	0,00	0
47	67035	BENELLI S.P.A.	0,3328365	0,0006321	17	0,54790200		M	N	1	0,00	0
48	68486	ITALPLAST DI CASOLI PAOLO	0,4568528	0,0203046	13	0,52353540		P	N	1	0,00	0
49	6860	TRAMPINI SVILUPPI SNC DI TRAMPINI GEOM. GIOVANNI & C.	0,6961048	0,0088968	13	0,51815730	S	P	N	3	0,00	0
50	68457	CASINI ADELE	0,7000000	0,0086768	13	0,51471870		P	N	1	0,00	0
51	61356	S.C.M. PLAST	0,7000000	0,0086705	13	0,51410280		P	N	1	0,00	0
52	71208	ESIMEC	0,7500000	0,0062255	13	0,50702010		G	N	5	0,00	0
53	6856	NOVA GEA DI FRANCUCCI MARINA & C.	0,7000000	0,0081666	13	0,46483460		P	N	1	0,00	0
54	22474	FABER CHIMICA	0,7000000	0,0080407	13	0,45252490		P	N	1	0,00	0
55	32047	BEST	0,5846248	0,0133728	13	0,43858320		G	N	5	0,00	0
56	22445	INDUSTRIE TOGNI	0,7000000	0,0077332	13	0,42245950		M	N	1	0,00	0
57	36635	VALLE ESINA SPA	0,7000000	0,0076109	13	0,41050170		M	N	1	0,00	0
58	57782	TARGOTECNICA	0,5853823	0,0000000	15	0,39618470		P	N	1	0,00	0
59	68623	FABER	0,7500000	0,0050833	13	0,39534290		G	N	5	0,00	0
60	69047	POLIDORI STRADE	0,7000000	0,0070274	13	0,35345080		P	N	1	0,00	0
61	71226	A.S.I. AUTOMAZIONE SISTEMI INDUSTRIALI	0,7000000	0,0069686	13	0,34770170		M	N	1	0,00	0
62	69709	CAVA GOLA DELLA ROSSA	0,7000000	0,0069601	13	0,34687060		M	N	1	0,00	0
63	52797	GLI SPECIALISTI DI ANGELINI	0,7500000	0,0042059	13	0,30955630		G	N	5	0,00	0
64	71230	PASTICCERIA OSVALDO DI PELLICCIARI OSVALDO	0,5225105	0,0149558	13	0,30518100		P	N	1	0,00	0
65	36612	ROMANI MOBILI	0,7000000	0,0062992	13	0,28225200		P	N	1	0,00	0
66	69679	BETA ROTOLI	0,7000000	0,0061481	13	0,26747840		M	N	1	0,00	0
67	69693	NUOVA SIMONELLI SRL	0,7000000	0,0056832	13	0,22202340		M	N	1	0,00	0
68	71216	METALCOLOR	0,6657689	0,0066051	13	0,15334650		M	N	1	0,00	0
69	22444	TURBO AIR	0,7500000	0,0025686	13	0,14947140		G	N	5	0,00	0
70	71219	CO.PLA	0,6892500	0,0052729	13	0,13203240		P	N	1	0,00	0
71	21219	ORAZIMPIANTI DI ORAZI MANFREDO & C.	0,6387046	0,0074110	13	0,10657810		P	N	1	0,00	0
72	69542	FABRIANO FILTER MEDIA	0,7000000	0,0042760	13	0,08443620		P	N	1	0,00	0
73	69732	STUDIO MOSCATELLI DI CRISTINA TACCHI & C.	0,7000000	0,0039193	13	0,04956030	S	P	N	3	0,00	0
74	36633	PONTONI	0,6986484	0,0037736	13	0,02904400		P	N	1	0,00	0
75	68422	FIMECO	0,7000000	0,0034965	13	0,00822160		P	N	1	0,00	0
76	67478	MAGLIFICIO NEVIA DI EUSTACCHI LUIGI	0,6491485	0,0053645	13	-0,04506160		P	N	1	0,00	0
77	68653	ANTONIO MERLONI	0,6443870	0,0055225	13	-0,05170430		G	N	5	0,00	0
78	69541	FAD FABRIANO AUTOADESIVI	0,7000000	0,0027833	13	-0,06151060		M	N	1	0,00	0
79	69416	COLABETON	0,7500000	0,0000000	13	-0,10167020		G	N	5	0,00	0
80	36191	PACART DI LORONI E PANTALONI	0,7000000	0,0023323	13	-0,10560650		P	N	1	0,00	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
Posiz. in grad.	Numero di prog.	Ragione Sociale	Capitale proprio	Occupazione attivata	Ind. reg.	Somma indicatori normalizz.	Sett. serv.	Dim.	Esito finale	Cod. Escl.	Agevolaz. concedibile L. mil.	Agevolaz. concedibile Euro
81	12777	3L DI LODOVICI FRANCESCO & C.	0,1495069	0,0283386	13	-0,11687570		P	N	1	0,00	0
82	69734	LOREV IMPIANTI	0,7000000	0,0022141	13	-0,11716340		M	N	1	0,00	0
83	71204	J.A.M. DI MANTOVANI ALESSANDRO	0,5963127	0,0067825	13	-0,15154910		P	N	1	0,00	0
84	29288	MEP	0,6889048	0,0022354	13	-0,16655670		M	N	1	0,00	0
85	71228	A.CE.MA.T. CAVA DI SABBIA,GHIAIA E GRANULATI ASFALTICI	0,7000000	0,0014909	13	-0,18787330		P	N	1	0,00	0
86	21216	C. P. SERIGRAFICA	0,5592441	0,0077126	13	-0,23258880		P	N	1	0,00	0
87	21222	NUOVA SIMA	0,7000000	0,0008396	13	-0,25155340		P	N	1	0,00	0
88	69685	BIOSISTEMA	0,3407102	0,0172761	13	-0,31141350		P	N	1	0,00	0
89	67480	ARTIGIANFERRO	0,4307261	0,0000000	15	-0,32133950		P	N	1	0,00	0
90	69651	OFFICINE FALZETTI DI FALZETTI MARIO	0,5888679	0,0052858	13	-0,33242700		P	N	1	0,00	0
91	36192	MAGLIFICIO SIBILLA DI MIGLIORELLI RENZO E MAURIZIO	0,7000000	0,0000000	13	-0,33364420		P	N	1	0,00	0
92	1718	INERTI VAL DI CHIENTI	0,6393446	0,0028604	13	-0,33538180		P	N	1	0,00	0
93	68456	CESARI GIOVANNI SRL	0,5318518	0,0073806	13	-0,39213560		P	N	1	0,00	0
94	32046	BEST	0,5105997	0,0078579	13	-0,44406690		G	N	5	0,00	0
95	69706	CED DI SMARGIASSI MAURO E C.	0,6024432	0,0024004	13	-0,55156100	S	P	N	3	0,00	0
96	68476	CODIVA	0,6462307	0,0000000	13	-0,58310580		M	N	1	0,00	0
97	69728	SINPRO SVILUPPO	0,4833419	0,0075160	13	-0,60395780	S	P	N	3	0,00	0
98	71213	FABBRICA LIQUORI CARSETTI DI CORRIDONI GIUSEPPE E STELLIO	0,3599277	0,0000000	15	-0,64980730		P	N	1	0,00	0
99	71218	COMEC	0,4677791	0,0070302	13	-0,72365950		P	N	1	0,00	0
100	12423	MERLONI TERMOSANITARI	0,4483281	0,0075257	13	-0,76545520		G	N	5	0,00	0
101	69084	FIORI COSTRUZIONI DI FIORI DANIELE E FIGLI	0,5169894	0,0038860	13	-0,80276940		P	N	1	0,00	0
102	69654	CO.M.E.L.	0,5012198	0,0044198	13	-0,82374060		P	N	1	0,00	0
103	67482	BETONEDIL DI PAOLO CAPODIMONTE	0,5003334	0,0043880	13	-0,83096220		P	N	1	0,00	0
104	9510	TECNOCABLE SRL	0,1410591	0,0207826	13	-0,89484720		M	N	1	0,00	0
105	44568	F.E.M.	0,5481374	0,0013118	13	-0,90994800		P	N	1	0,00	0
106	69652	CASA ARREDO DI PITTORI E. & C.	0,4969518	0,0035619	13	-0,92742200		P	N	1	0,00	0
107	61435	MECCANOTECNICA CENTRO	0,4092710	0,0061926	13	-1,07700190		P	N	1	0,00	0
108	69309	CARTIERE MILIANI FABRIANO	0,5056532	0,0004962	13	-1,18679690		G	N	5	0,00	0
109	22471	SBM	0,2383814	0,0000000	15	-1,21371880		P	N	1	0,00	0
110	69663	C.M.R. DI MASSI CELSO & C.	0,4802055	0,0012796	13	-1,22826500		P	N	1	0,00	0
111	30000	ITTICA TRANQUILLI	0,3343552	0,0078193	13	-1,26552380		P	N	1	0,00	0
112	69054	CAVA MANCINI DI SOCCI ROMANA E C.	0,4346123	0,0027605	13	-1,29500060		P	N	1	0,00	0
113	69546	MAPLA	0,3999507	0,0042294	13	-1,31219260		P	N	1	0,00	0
114	67462	TECNOPONTI	0,3970187	0,0042389	13	-1,32486670		P	N	1	0,00	0
115	69689	IMBALLAGGI MARINELLI UGO DI MARINELLI MANFREDO, SANDRO, RENZO & C.	0,4197343	0,0030763	13	-1,33314990		P	N	1	0,00	0
116	11896	MERLONI TERMOSANITARI	0,3952325	0,0039863	13	-1,35785140		G	N	5	0,00	0
117	67160	TECNOWIND	0,1592943	0,0142195	13	-1,45194390		M	N	1	0,00	0
118	69257	DER DI ROMALDINI BARBARA & S. & C.	0,3568634	0,0047502	13	-1,46117470		P	N	1	0,00	0
119	67479	TESSITURA EVISS DI GRASSELLI STEFANO E C.	0,3356305	0,0050878	13	-1,52667590		P	N	1	0,00	0
120	11898	MERLONI TERMOSANITARI	0,4048189	0,0009816	13	-1,60715620		G	N	5	0,00	0

A Posiz. in grad.	B Numero di prog.	C Ragione Sociale	D Capitale proprio	E Occupazione attivata	F Ind. reg.	G Somma indicatori normalizz.	H Sett. serv.	I Dim.	L Esito finale	M Cod. Escl.	N Agevolaz. concedibile L. mil.	O Agevolaz. concedibile Euro
121	69668	TECNO ELETTRICA DI GRILLI SANDRINO	0,2805507	0,0067317	13	-1,62148730		P	N	1	0,00	0
122	67453	PREFABBRICATI EMMECINQUE	0,1898176	0,0106895	13	-1,65547290		P	N	1	0,00	0
123	11897	MERLONI TERMOSANITARI	0,4123212	0,0000000	13	-1,66832410		G	N	5	0,00	0
124	22492	SPRINTFORM	0,1387025	0,0000000	15	-1,67617710		P	N	1	0,00	0
125	67450	QUATTRO M. DI PETRUCCI FIORANI PORPORINI & C.	0,0723389	0,0156556	13	-1,71495890		P	N	1	0,00	0
126	22491	F.I.D.E.A.	0,3973653	0,0001468	13	-1,72335850		P	N	1	0,00	0
127	69655	INERTI CESANO DI PANICHI FRANCESCO & C.	0,3275815	0,0030609	13	-1,76219660		P	N	1	0,00	0
128	28550	S.V.I.L.A.	0,3720548	0,0007971	13	-1,77720370		M	N	1	0,00	0
129	21224	CARTOTECNICA EDITORIALE FABRIANESE	0,2493798	0,0062208	13	-1,81605670		P	N	1	0,00	0
130	67446	ESINCALCE DI CUICCHI EMANUELE & C.	0,1983050	0,0080743	13	-1,87179360		P	N	1	0,00	0
131	41461	DESI	0,2269732	0,0064387	13	-1,89870680		M	N	1	0,00	0
132	67170	SADAL - S.N.C. DI TRINEI ALESSANDRO & C.	0,3066354	0,0024402	13	-1,92006380		P	N	1	0,00	0
133	69667	AF 92 DI FIORANI ALBERTO & FRANCO	0,2857143	0,0028571	13	-1,97636490		P	N	1	0,00	0
134	20654	NOCTIS	0,0839755	0,0121323	13	-2,00545730		P	N	1	0,00	0
135	69739	S.T.A.F.	0,2803557	0,0023091	13	-2,05480600		P	N	1	0,00	0
136	69714	SAIPA - SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE PRODOTTI ALIMENTARI	0,2793483	0,0021285	13	-2,07713780		M	N	1	0,00	0
137	67452	DANIELE TRINEI	0,1668334	0,0069428	13	-2,12843640		P	N	1	0,00	0
138	68459	PERMECC- MECCANICA PERGOLESE DI P.PAPI E C.	0,3023011	0,0000000	13	-2,17876010		P	N	1	0,00	0
139	69707	S.I.BE.	0,2803424	0,0005349	13	-2,22833780		P	N	1	0,00	0
140	67111	FABER VETRERIA DI CENSI ASSUNTA & C.	0,2480243	0,0013749	13	-2,29614710		P	N	1	0,00	0
141	69678	CHARTAE	0,1361484	0,0065269	13	-2,31146300		P	N	1	0,00	0
142	68454	LEPRINI FRANCESCO	0,0000000	0,0000000	15	-2,31968450		P	N	1	0,00	0
143	68451	3 P DI BARBARA PANDOLFI	0,1132182	0,0062270	13	-2,44716950		P	N	1	0,00	0
144	68282	BARDEGGIA PLASTIC	0,1382735	0,0049925	13	-2,45162750		P	N	1	0,00	0
145	68452	MENCARELLI MASSIMO	0,2352941	0,0000000	13	-2,48963770		P	N	1	0,00	0
146	67451	C.B.	0,1867923	0,0017498	13	-2,54357630		M	N	1	0,00	0
147	67455	MASTROIANNI LICIA MARIA	0,1640745	0,0023359	13	-2,59167000		P	N	1	0,00	0
148	68453	C.M.P. DI ANDREOLI WALTER E C.	0,1898734	0,0003165	13	-2,66942070		P	N	1	0,00	0
149	69666	ESSETTI DI SANTINI MASSIMO & TESTA ANGELO	0,1206337	0,0031114	13	-2,71646130		P	N	1	0,00	0
150	21869	M.G.L. PLAST	0,0707560	0,0000000	13	-3,25300890		P	N	1	0,00	0
151	11892	MERLONI ELETTRODOMESTICI	0,0000000	0,0012882	13	-3,45532780		G	N	5	0,00	0
152	11891	MERLONI ELETTRODOMESTICI	0,0000000	0,0010899	13	-3,47471630		G	N	5	0,00	0
153	68460	SPAGNOLO FRANCESCO	0,0000000	0,0000000	13	-3,58127990		P	N	1	0,00	0

Allegato 3

LEGGE 488/92 ANNO 1999 Bando 5°

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese

Numero di Progetto	Regione	Posizione in Graduatoria	Numero di Progetto	Regione	Posizione in Graduatoria
1542	UMBRIA	369	36191	MARCHE	80
1718	MARCHE	92	36192	MARCHE	91
1719	MARCHE	27	36542	UMBRIA	102
6856	MARCHE	53	36597	UMBRIA	311
6860	MARCHE	49	36612	MARCHE	65
9510	MARCHE	104	36633	MARCHE	74
11858	UMBRIA	176	36634	MARCHE	43
11891	MARCHE	152	36635	MARCHE	57
11892	MARCHE	151	36714	UMBRIA	370
11896	MARCHE	116	38685	UMBRIA	77
11897	MARCHE	123	39618	UMBRIA	323
11898	MARCHE	120	40710	MARCHE	4
12423	MARCHE	100	40902	UMBRIA	272
12777	MARCHE	81	41407	MARCHE	30
16777	UMBRIA	192	41408	MARCHE	3
17033	UMBRIA	111	41461	MARCHE	131
17307	UMBRIA	75	41490	MARCHE	41
17315	UMBRIA	200	42592	UMBRIA	174
17370	UMBRIA	313	42594	UMBRIA	183
17396	UMBRIA	234	42651	UMBRIA	263
18308	UMBRIA	136	42652	MARCHE	6
19586	UMBRIA	233	42691	UMBRIA	248
20654	MARCHE	134	44568	MARCHE	105
21216	MARCHE	86	45319	UMBRIA	61
21218	MARCHE	30	46193	MARCHE	23
21219	MARCHE	71	46204	MARCHE	24
21222	MARCHE	87	47478	UMBRIA	41
21224	MARCHE	129	47480	UMBRIA	43
21869	MARCHE	150	48736	UMBRIA	285
22442	MARCHE	30	48737	UMBRIA	348
22443	MARCHE	26	49033	UMBRIA	245
22444	MARCHE	69	49933	UMBRIA	90
22445	MARCHE	56	50753	UMBRIA	357
22471	MARCHE	109	50754	UMBRIA	269
22472	MARCHE	1	50760	UMBRIA	332
22473	MARCHE	16	52797	MARCHE	63
22474	MARCHE	54	55368	UMBRIA	186
22475	MARCHE	30	55369	UMBRIA	330
22491	MARCHE	126	55577	UMBRIA	54
22492	MARCHE	124	55578	UMBRIA	35
22493	MARCHE	12	55580	UMBRIA	36
22494	MARCHE	30	56850	MARCHE	10
22495	UMBRIA	155	56896	MARCHE	8
22950	UMBRIA	248	57453	UMBRIA	157
28106	UMBRIA	237	57714	UMBRIA	94
28548	UMBRIA	121	57725	UMBRIA	149
28550	MARCHE	128	57731	UMBRIA	147
29288	MARCHE	84	57732	UMBRIA	205
30000	MARCHE	111	57782	MARCHE	58
32046	MARCHE	94	57982	UMBRIA	288
32047	MARCHE	55	60305	UMBRIA	156
32964	UMBRIA	362	60417	UMBRIA	223
35431	UMBRIA	220	60962	UMBRIA	191

Numero di Progetto	Regione	Posizione in Graduatoria
61303	UMBRIA	48
61307	UMBRIA	105
61309	UMBRIA	138
61313	UMBRIA	310
61314	UMBRIA	291
61315	UMBRIA	320
61321	UMBRIA	227
61322	UMBRIA	210
61326	MARCHE	2
61327	UMBRIA	302
61330	UMBRIA	74
61331	UMBRIA	159
61332	UMBRIA	246
61333	UMBRIA	68
61334	UMBRIA	73
61335	UMBRIA	309
61336	UMBRIA	283
61337	UMBRIA	19
61338	UMBRIA	89
61339	UMBRIA	215
61340	UMBRIA	284
61346	UMBRIA	308
61348	UMBRIA	42
61349	UMBRIA	109
61350	UMBRIA	98
61356	MARCHE	51
61357	MARCHE	45
61359	MARCHE	42
61361	MARCHE	37
61362	UMBRIA	84
61363	UMBRIA	100
61367	UMBRIA	281
61368	UMBRIA	184
61369	UMBRIA	248
61370	UMBRIA	85
61371	UMBRIA	107
61378	UMBRIA	314
61379	UMBRIA	374
61383	UMBRIA	86
61395	UMBRIA	355
61421	UMBRIA	315
61423	UMBRIA	356
61424	UMBRIA	290
61435	MARCHE	107
61482	UMBRIA	150
61488	UMBRIA	343
61566	UMBRIA	375
61567	MARCHE	36
61568	UMBRIA	117
61570	UMBRIA	197
61597	UMBRIA	277
61740	UMBRIA	92
61791	UMBRIA	52
62937	UMBRIA	173
67033	MARCHE	17
67035	MARCHE	47
67111	MARCHE	140
67153	UMBRIA	17
67154	UMBRIA	20
67155	UMBRIA	31
67160	MARCHE	117
67169	MARCHE	19
67170	MARCHE	132
67176	UMBRIA	95
67177	UMBRIA	67
67179	UMBRIA	81
67446	MARCHE	130
67449	UMBRIA	338
67450	MARCHE	126
67451	MARCHE	146
67452	MARCHE	137
67453	MARCHE	122
67455	MARCHE	147
67462	MARCHE	114
67478	MARCHE	76
67479	MARCHE	119
67480	MARCHE	89
67482	MARCHE	103
67888	UMBRIA	248
67889	UMBRIA	262
68278	UMBRIA	363
68280	UMBRIA	371
68282	MARCHE	144
68283	MARCHE	14
68345	UMBRIA	270
68422	MARCHE	75
68451	MARCHE	143
68452	MARCHE	145
68453	MARCHE	148
68454	MARCHE	142
68456	MARCHE	93
68457	MARCHE	50
68459	MARCHE	138
68460	MARCHE	153
68476	MARCHE	96
68477	MARCHE	30
68486	MARCHE	48
68487	MARCHE	25
68488	MARCHE	15
68489	MARCHE	44
68490	MARCHE	7
68623	MARCHE	59
68652	UMBRIA	125
68653	MARCHE	77
69001	UMBRIA	53
69002	UMBRIA	76

Numero di Progetto	Regione	Posizione in Graduatoria
69003	UMBRIA	39
69004	UMBRIA	51
69006	UMBRIA	40
69008	UMBRIA	29
69009	UMBRIA	260
69010	UMBRIA	47
69012	UMBRIA	66
69013	UMBRIA	56
69014	UMBRIA	65
69015	UMBRIA	151
69017	UMBRIA	132
69018	UMBRIA	248
69019	UMBRIA	239
69020	UMBRIA	28
69021	UMBRIA	127
69028	UMBRIA	115
69030	UMBRIA	232
69031	UMBRIA	331
69033	UMBRIA	49
69035	UMBRIA	60
69036	UMBRIA	93
69038	UMBRIA	37
69039	UMBRIA	212
69041	UMBRIA	71
69043	UMBRIA	21
69046	UMBRIA	335
69047	MARCHE	60
69048	UMBRIA	318
69049	UMBRIA	328
69050	UMBRIA	312
69051	UMBRIA	276
69053	UMBRIA	341
69054	MARCHE	112
69056	UMBRIA	299
69058	UMBRIA	340
69060	UMBRIA	190
69061	UMBRIA	248
69062	UMBRIA	286
69064	UMBRIA	287
69065	UMBRIA	108
69070	UMBRIA	135
69071	UMBRIA	321
69072	UMBRIA	298
69073	UMBRIA	317
69075	UMBRIA	304
69076	UMBRIA	327
69077	UMBRIA	345
69080	UMBRIA	280
69084	MARCHE	101
69085	UMBRIA	305
69091	UMBRIA	38
69093	UMBRIA	27
69094	UMBRIA	248
69095	UMBRIA	367
69097	UMBRIA	57
69098	UMBRIA	267
69099	UMBRIA	118
69146	UMBRIA	25
69147	UMBRIA	103
69183	UMBRIA	12
69184	UMBRIA	346
69186	UMBRIA	359
69188	UMBRIA	300
69189	UMBRIA	368
69190	UMBRIA	339
69194	UMBRIA	213
69195	UMBRIA	164
69197	UMBRIA	10
69199	UMBRIA	5
69206	UMBRIA	199
69207	UMBRIA	296
69208	UMBRIA	180
69209	UMBRIA	104
69210	UMBRIA	319
69211	UMBRIA	99
69212	UMBRIA	141
69215	UMBRIA	8
69216	UMBRIA	351
69219	UMBRIA	244
69221	UMBRIA	361
69222	UMBRIA	143
69229	UMBRIA	324
69230	UMBRIA	373
69231	UMBRIA	275
69233	UMBRIA	274
69234	UMBRIA	295
69235	UMBRIA	258
69238	UMBRIA	87
69241	UMBRIA	128
69242	UMBRIA	208
69243	UMBRIA	152
69245	UMBRIA	354
69250	UMBRIA	13
69251	UMBRIA	325
69252	UMBRIA	163
69254	UMBRIA	358
69255	UMBRIA	194
69257	MARCHE	118
69266	UMBRIA	226
69272	UMBRIA	79
69273	UMBRIA	144
69276	UMBRIA	372
69277	UMBRIA	114
69278	UMBRIA	353
69284	UMBRIA	301
69285	UMBRIA	293

Numero di Progetto	Regione	Posizione in Graduatoria
69286	UMBRIA	279
69287	UMBRIA	123
69289	UMBRIA	344
69291	UMBRIA	264
69292	UMBRIA	265
69293	UMBRIA	201
69294	UMBRIA	131
69297	UMBRIA	3
69299	UMBRIA	18
69302	UMBRIA	15
69303	UMBRIA	11
69304	UMBRIA	33
69305	UMBRIA	72
69306	UMBRIA	337
69307	UMBRIA	198
69309	MARCHE	108
69317	UMBRIA	326
69320	UMBRIA	34
69322	UMBRIA	240
69323	UMBRIA	2
69327	UMBRIA	342
69331	UMBRIA	292
69332	UMBRIA	238
69333	UMBRIA	271
69334	UMBRIA	347
69335	UMBRIA	360
69336	UMBRIA	336
69337	UMBRIA	62
69338	UMBRIA	130
69339	UMBRIA	162
69342	UMBRIA	248
69343	UMBRIA	116
69344	UMBRIA	148
69346	UMBRIA	196
69347	UMBRIA	46
69348	UMBRIA	195
69352	UMBRIA	26
69354	UMBRIA	142
69355	UMBRIA	58
69361	UMBRIA	145
69362	UMBRIA	225
69363	UMBRIA	329
69366	UMBRIA	352
69367	UMBRIA	96
69368	UMBRIA	188
69372	UMBRIA	236
69373	UMBRIA	82
69376	UMBRIA	129
69377	UMBRIA	224
69378	UMBRIA	334
69380	UMBRIA	172
69382	UMBRIA	4
69383	UMBRIA	322
69384	UMBRIA	158
69385	UMBRIA	307
69391	UMBRIA	6
69392	UMBRIA	23
69393	UMBRIA	7
69396	UMBRIA	294
69397	UMBRIA	282
69398	UMBRIA	235
69399	UMBRIA	22
69401	UMBRIA	214
69403	UMBRIA	365
69404	UMBRIA	349
69405	UMBRIA	366
69406	UMBRIA	30
69408	UMBRIA	169
69411	UMBRIA	139
69412	UMBRIA	124
69413	UMBRIA	83
69414	UMBRIA	24
69416	MARCHE	79
69417	UMBRIA	248
69418	UMBRIA	248
69420	UMBRIA	261
69421	UMBRIA	259
69422	UMBRIA	182
69423	UMBRIA	122
69424	UMBRIA	220
69425	UMBRIA	202
69426	UMBRIA	187
69427	UMBRIA	179
69431	UMBRIA	203
69432	UMBRIA	32
69433	UMBRIA	120
69434	UMBRIA	97
69435	UMBRIA	165
69436	UMBRIA	204
69437	UMBRIA	154
69438	UMBRIA	219
69439	UMBRIA	193
69440	UMBRIA	110
69441	UMBRIA	70
69442	UMBRIA	134
69443	UMBRIA	59
69444	UMBRIA	241
69446	UMBRIA	106
69447	UMBRIA	170
69448	UMBRIA	278
69449	UMBRIA	1
69459	UMBRIA	63
69460	UMBRIA	242
69462	UMBRIA	112
69464	UMBRIA	133
69467	UMBRIA	297

Numero di Progetto	Regione	Posizione in Graduatoria
69468	UMBRIA	45
69469	UMBRIA	189
69471	UMBRIA	222
69472	UMBRIA	243
69475	UMBRIA	88
69482	UMBRIA	126
69483	UMBRIA	181
69484	UMBRIA	229
69485	UMBRIA	161
69486	UMBRIA	333
69487	UMBRIA	9
69488	UMBRIA	78
69489	UMBRIA	113
69493	UMBRIA	16
69494	UMBRIA	69
69495	UMBRIA	80
69496	UMBRIA	64
69497	UMBRIA	91
69500	UMBRIA	207
69512	UMBRIA	153
69536	UMBRIA	216
69537	MARCHE	38
69539	UMBRIA	350
69540	UMBRIA	364
69541	MARCHE	78
69542	MARCHE	72
69543	UMBRIA	145
69546	MARCHE	113
69547	MARCHE	46
69550	UMBRIA	303
69562	UMBRIA	306
69563	UMBRIA	14
69564	UMBRIA	119
69598	UMBRIA	289
69601	UMBRIA	44
69603	UMBRIA	268
69604	UMBRIA	211
69605	UMBRIA	228
69606	UMBRIA	171
69607	UMBRIA	231
69608	UMBRIA	206
69609	UMBRIA	137
69610	UMBRIA	168
69611	UMBRIA	167
69612	UMBRIA	166
69614	UMBRIA	230
69616	UMBRIA	55
69617	UMBRIA	218
69618	UMBRIA	175
69620	UMBRIA	217
69621	UMBRIA	209
69622	UMBRIA	140
69623	UMBRIA	316

Numero di Progetto	Regione	Posizione in Graduatoria
69625	UMBRIA	177
69626	UMBRIA	178
69627	UMBRIA	247
69628	UMBRIA	101
69629	UMBRIA	266
69651	MARCHE	90
69652	MARCHE	106
69654	MARCHE	102
69655	MARCHE	127
69659	UMBRIA	185
69663	MARCHE	110
69666	MARCHE	149
69667	MARCHE	133
69668	MARCHE	121
69678	MARCHE	141
69679	MARCHE	66
69685	MARCHE	88
69686	UMBRIA	50
69687	MARCHE	20
69689	MARCHE	115
69692	MARCHE	22
69693	MARCHE	67
69695	MARCHE	18
69697	MARCHE	29
69699	MARCHE	9
69700	MARCHE	13
69706	MARCHE	95
69707	MARCHE	139
69709	MARCHE	62
69710	UMBRIA	160
69711	MARCHE	11
69714	MARCHE	136
69728	MARCHE	97
69732	MARCHE	73
69734	MARCHE	82
69737	UMBRIA	273
69739	MARCHE	135
71202	MARCHE	5
71204	MARCHE	83
71206	MARCHE	40
71208	MARCHE	52
71212	MARCHE	21
71213	MARCHE	98
71216	MARCHE	68
71217	MARCHE	28
71218	MARCHE	99
71219	MARCHE	70
71224	MARCHE	39
71226	MARCHE	61
71228	MARCHE	85
71230	MARCHE	64

99A6325

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 maggio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Santissima - Soc. coop. a r.l.», in Gussago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 18 giugno 1998 da cui si evince che la societa cooperativa «Santissima - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gussago (Brescia), in liquidazione;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Santissima - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gussago (Brescia), costituita in data 5 novembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Bruno Barzellotti di Brescia, omologato dal tribunale di Brescia con decreto 9 dicembre 1987 e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi delll'art. 2540 del codice civile e il rag. Magnini Gianpaolo nato a Brescia il 23 giugno 1965 ed ivi residente in via Andrea del Verrocchio, 241, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6336

DECRETO 13 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Le Famiglie di S. Lucia 1980, a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 febbraio 1999 adottata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Le Famiglie di S. Lucia 1980, a responsabilità limitata», con sede in Verona, in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Le Famiglie di S. Lucia 1980, a responsabilità limitata», con sede in Verona, in liquidazione, costituita in data 30 dicembre 1980 con atto a rogito del notaio dott. Zeno Cicogna di Verona, omologato dal tribunale di Verona, con decreto in data 15 gennaio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Andrea Mondì nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 28 aprile 1934 e residente a Verona in vicolo Cieco Agnello n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6337

DECRETO 13 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Filsarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Gavino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 dicembre 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Filsarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gavino dalle quali risulta che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Filsarda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Gavino (Cagliari), costituita in data 9 dicembre 1983 con atto a rogito del notaio Bassi Ernesto di Muravera omologato dal tribunale di Cagliari, in data 23 febbraio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Milia Antonio residente in Cagliari, piazza Gramsci n. 22, ne è nominato commissario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6338

DECRETO 13 luglio 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa produttori agricoli «Sacra Famiglia a r.l.», in Monopoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 ottobre 1997 e successivi accertamenti in data 22 maggio 1998 effettuati nei confronti della società cooperativa produttori agricoli «Sacra Famiglia a r.l.», con sede in Monopoli (Bari) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa produttori agricoli «Sacra Famiglia a r.l., con sede in Monopoli (Bari), costituita in data 13 marzo 1982 con atto a rogito notaio Pietro Notarnicola di Putignano, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 29 marzo 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Cosimo Cafagna, nato a Bari il 25 aprile 1961 con studio in Bari, via della Costituente, 19/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6340

DECRETO 13 luglio 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia - La Casa S.r.l.», in Bergamo, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 5 marzo 1998 con il quale la società coop.va «Cooperativa edilizia La Casa S.r.l.», con sede in Bergamo è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto direttoriale in data 4 agosto 1998 con il quale il rag. Filippo Zucchelli è stato nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa;

Vista la lettera in data 7 settembre 1998 con la quale il sopracitato rag. Filippo Zucchelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Anna Alivernini, nata il 15 febbraio 1960, residente in Pieve Emanuele (Milano), via Liguria, 2, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia La Casa S.r.l.», con sede in Bergamo, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Filippo Zucchelli che ha rinunciato all'incarico.

Roma, 13 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A6339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 22 luglio 1999 è stato disposto come segue:

«L'annullamento del provvedimento di questa Direzione generale, in data 4 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1999, con il quale veniva disposto l'annullamento del decreto in data 29 marzo 1999, con cui il notaio de Pascale Domenico era stato trasferito nel comune di Fondo, distretto notarile di Trento».

99A6344

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 luglio 1999

Dollaro USA	1,0698
Yen giapponese	123,80
Dracma greca	325,13
Corona danese	7,4425
Corona svedese	8,8200
Sterlina	0,67310
Corona norvegese	8,3410
Corona ceca	36,643
Lira cipriota	0,57890
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,61
Zloty polacco	4,0698
Tallero sloveno	196,9844
Franco svizzero	1,6066
Dollaro canadese	1,6203
Dollaro australiano	1,6483
Dollaro neozelandese	2,0244
Rand sudafricano	6,5605

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A6403

Comunicato relativo al decreto ministeriale 8 giugno 1999 recante: «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Nell'art. 2, al punto 2.5 del decreto ministeriale in epigrafe, alla pagina 33 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999, dopo le parole «Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico.

L'ispettorato si articola negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni», si intende pubblicato il seguente testo:

«*Ufficio I:*

indirizzi generali ed elaborazioni intersettoriali finalizzate alla programmazione del fabbisogno di personale e delle relative spese. Analisi delle interrelazioni con gli assetti contabili ai fini previsionali. Attività di supporto per la definizione degli indirizzi programmatici e dei provvedimenti di finanza pubblica.

Ufficio II:

elaborazione di parametri e indicatori della gestione, nonché di criteri metodologici e documenti per l'analisi dei risultati gestionali, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa. Indirizzi per l'analisi e la valutazione dell'impatto delle innovazioni normative sulle amministrazioni pubbliche, con specifico riguardo al riscontro della congruità delle coperture finanziarie e amministrative, delle leggi di spesa.

Ufficio III:

attività di supporto alla definizione delle politiche retributive. Contrattazione collettiva per il personale delle amministrazioni pubbliche. Indirizzi generali per l'analisi e le valutazioni economiche dei contratti e degli adeguamenti retributivi. Analisi intersettoriale degli assetti retributivi.

Ufficio IV:

stato giuridico, ruoli organici e trattamento economico fondamentale di attività del personale delle Forze armate e dei relativi organismi ausiliari, nonché dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare. Ordinamento e ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ordinamento centrale e periferico del Ministero della difesa e delle capitanerie di porto. Contrattazione del comparto sicurezza e delle Forze armate. Attività pre-legislativa nel settore di competenza. Acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, del monitoraggio e del controllo del costo del personale e del lavoro, con particolare riferimento ai costi contrattuali ed a quelli derivanti dai provvedimenti legislativi. Analisi delle strutture organizzative e dei risultati gestionali».

99A6345

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Avviso riguardante norme per lo svecchiamento del parco agro-meccanico

In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del decreto interministeriale 25 maggio 1998: «Norme per l'utilizzazione di fondi per lo svecchiamento del parco agro-meccanico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 1998, si comunica che è stata raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo di cui al comma 34 dell'art. 17 della legge n. 449/1997.

Pertanto, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il Ministero per le politiche agricole, come previsto dal comma 5 dell'art. 10 del decreto sopra citato, autorizzerà l'utilizzazione del restante 20% con comunicazione ai singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei contratti stipulati e notificati al Ministero medesimo mediante fax 06/483998-4819580.

In proposito, si precisa la nuova procedura da seguire:

1) i venditori notificheranno i contratti, secondo lo schema dell'allegato *A*, di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1998, al costruttore/importatore, che li invierà al Ministero per le politiche agricole;

2) il suddetto Ministero autorizzerà l'erogazione del contributo apponendo un «timbro di autorizzazione» sullo stesso allegato *A* che trasmetterà, successivamente, via fax o eventuali altri mezzi, al costruttore/importatore;

3) il costruttore/importatore confermerà l'autorizzazione al venditore e, seguendo l'attuale procedura, chiederà allo stesso la documentazione prevista dal decreto 25 maggio 1998, erogherà il contributo e conserverà la pratica.

99A6346

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» sono vacanti i sottoindicati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina (eventuale) ed il settore scientifico-disciplinare sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (con sede in Vercelli):

settore scientifico-disciplinare M04X - Storia contemporanea - disciplina: «Storia contemporanea».

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Facoltà di farmacia (con sede in Novara):

settore scientifico-disciplinare E07X - Farmacologia.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La spesa per la copertura dei posti sopra indicati risulta disponibile sul titolo 1, capitolo 03, capitolo 01 «Spese per personale docente - stipendio ed altri assegni fissi» e sul titolo 1, capitolo 03, capitolo 02 «Oneri a carico dell'università» del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

Per l'anno 2000 la spesa complessiva verrà impegnata ad approvazione del relativo bilancio di previsione.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A6347

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche con sede in Alessandria dell'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» è vacante il sottoindicato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina ed il settore scientifico-disciplinare sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche (con sede in Alessandria):

settore scientifico-disciplinare: M02A - Storia moderna - disciplina: «Storia moderna».

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

tipologia di impegno scientifico-didattico: si privilegia la possibilità di svolgere corsi di storia moderna e contemporanea e di metodologia della ricerca storica. Dal punto di vista scientifico si intende privilegiare un *curriculum* che comprenda titoli di ricerche interdisciplinari, con particolare attenzione al rapporto tra storia locale e storia nazionale, per poter meglio valorizzare e incrementare la ricerca storica sul patrimonio ambientale e culturale dell'area in cui la facoltà e l'ateneo sono radicati.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La spesa per la copertura dei posti sopra indicati risulta disponibile sul titolo 1, capitolo 03, capitolo 01 «Spese per personale docente - stipendio ed altri assegni fissi» e sul titolo 1, capitolo 03, capitolo 02 «Oneri a carico dell'Università» del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

Per l'anno 2000 la spesa complessiva verrà impegnata ad approvazione del relativo bilancio di previsione.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A6348

Vacanza di un posto del ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» è vacante il sottoindicato posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (con sede in Vercelli):

settore scientifico-disciplinare: L19B - Linguistica tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La spesa per la copertura dei posti sopra indicati risulta disponibile sul titolo 1, capitolo 03, capitolo 01 «Spese per personale docente - stipendio ed altri assegni fissi» e sul titolo 1, capitolo 03, capitolo 02 «Oneri a carico dell'Università» del bilancio universitario dal 1° novembre 1999.

Per l'anno 2000 la spesa complessiva verrà impegnata ad approvazione del relativo bilancio di previsione.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A6349

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina della procedura di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario, emanato con decreto rettorale n. 702 del 23 giugno 1999, come previsto dagli articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia:

ruolo universitario da ricoprire: professore di prima fascia;

settore scientifico-disciplinare: n. F22B - Medicina legale;

sede di servizio: Roma;

disciplina di riferimento: medicina legale;

tipologia di impegno scientifico-didattico.

Il candidato dovrà dimostrare:

di aver svolto in modo continuativo attività di ricerca — di rilievo anche internazionale e con significativo fattore di impatto delle pubblicazioni — su temi afferenti all'area medico-legale;

di possedere autorevole profilo scientifico nel proprio campo di ricerca, comprovato da adeguati riconoscimenti presso la comunità internazionale forense;

di possedere altresì dimostrata capacità di organizzazione e di coordinamento di gruppi di ricerca nel proprio settore di attività scientifica;

di avere acquisito personale esperienza nelle moderne tecnologie del laboratorio forense con particolare riguardo al settore della genetica e biologia molecolare forense.

Il candidato deve inoltre dimostrare esperienza didattica maturata nei vari corsi in cui si articola l'insegnamento della disciplina medico-legale cioè i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in giurisprudenza, i corsi di specializzazione e di diploma ed i corsi di dottorato di ricerca

Si richiede altresì al candidato di possedere comprovata esperienza nell'attività medico-legale giudiziaria ed extragiudiziaria, con particolare riguardo alla medicina legale in materia penale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, esclusivamente secondo il fac-simile disponibile presso le sedi dell'Ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande dovranno essere allegati:

curriculum della attività didattica, scientifica e professionale;

elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;

elenco delle pubblicazioni;

le pubblicazioni ed i lavori che si intende far valere per la valutazione comparativa;

certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all'atto della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.

99A6326

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.